

## TORNATA DEL 12 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'imposta sulle arti, professioni, industria e commercio — Emendamento del deputato Bonavera all'articolo 4 — Osservazioni dei deputati Minoglio, Cavour Gustavo, relatore, Chiarle e Valerio, e del ministro delle finanze — Reiezione — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per l'approvazione di una convenzione con una compagnia transatlantica per la navigazione tra Genova e l'America del sud e del nord — Emendamento del deputato Sineo all'articolo 4 — Opposizione del relatore — Reiezione — Approvazione delle quote portate dalla tabella A per le sette classi — Proposizione del deputato Borella per esenzioni — Opposizioni del ministro delle finanze e parole in favore del deputato Tecchio — Emendamento del deputato Chiarle in favore di alcune professioni, alla classe prima della tabella — Reiezione della proposta Borella — Aggiunta del deputato Quaglia — Parole del ministro delle finanze, e dei deputati Chiarle, Bottone e Bonavera — Rinvio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

**CAVALLINI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5124. Novantanove proprietari ed armatori di bastimenti rappresentano che, quantunque nella legge 16 luglio 1851 per la tassa sulle professioni ed arti liberali non trovisi contemplata la loro qualità, tuttavia per semplice disposizione ministeriale si vorrebbero assoggettare al diritto di patente, e rassegnando vari prospetti per dimostrare i molti gravami a cui vanno già sottoposti annualmente in confronto dell'estera marina, per cui è difficile il sostenerne la concorrenza, invocano il sollecito appoggio della Camera affinché provveda a che la marina nazionale non cada in rovina per eccessività di balzelli.

5125. Murru Efisio, sacerdote, residente in Cagliari, presenta una petizione identica a quella segnata col numero 5086, tendente ad ottenere una qualche retribuzione per aver disimpegnato nel 1846 l'impiego di distributore postale nel comune di Loculi.

5126. Carrutti Giuseppe Maria e sua consorte Felicina Raymond, domiciliati a Cumiana, proprietari di varie piazze da misuratore, rinnovando le istanze contenute nelle petizioni segnate coi numeri 5352 e 4700, chiedono che i proprietari di dette piazze siano esonerati dal pagamento della tassa sulle professioni, o risarciti dei danni che essa loro arreca.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Arnulfo — Avigdor — Bairo — Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Gaspare — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Bianchi Pietro — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Bosso — Brofferio —

Bronzini — Campana — Carta — Casaretto — Cavour Camillo — Chapperon — Chenal — Chiarle — Chiò — Correnti — D'Aviernoz — Decastro — Deforesta — Del Carretto — Durando — Farina Maurizio — Farini — Fiorito — Franchi — Galli — Gallina — Gallo — Galvagno — Garelli — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Gianoglio — Grixoni — Guglianetti — Iosti — Jacquier — Justin — La Marmora — Lanza — Leotardi — Malan — Malizverni — Martini — Mathieu — Mellana — Michelini — Miglietti — Mongellaz — Paleocapa — Pateri — Pellegrini — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Policri — Ponza di San Martino — Radice — Ravina — Ricci Vincenzo — Rossellini — Rulfi — Rusca — San-Giust — Sanna-Sanna — Sappa — Saracco — Sauli — Scapini — Sineo — Sulis — Thaon Di Revel — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

L'intendente generale di Nuoro trasmette alla Camera 60 esemplari delle deliberazioni di quel Consiglio divisionale prese nella Sessione ordinaria del 1852.

L'intendente generale di Sassari trasmette 20 esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale delle Sessioni del 1851-52.

Saranno depositati nella biblioteca e negli archivi della Camera.

Debbo pregare la Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per autorizzare la divisione di Cuneo ad eccedere l'imposta divisionale, e quella incaricata di esaminare il progetto di legge relativo al consorzio per l'arginamento dell'Arc e dell'Isère a voler affrettare i loro lavori, affinché la Camera possa occuparsi di questi progetti quanto prima.

**CADORNA.** La petizione 5126 è sporta dal signor Borghi misuratore, il quale chiede provvedimenti rispetto alle piazze dei misuratori che si troverebbero ora compresi anche nell'imposta che si sta discutendo.

Prego la Camera a voler ordinare la trasmissione della

medesima alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo a questa stessa imposta.

**PRESIDENTE.** Secondo i precedenti della Camera, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione accennata.

**ASPRONI.** Colla petizione che porta il numero 5125 cento cittadini appartenenti alla classe marittima di Genova invocano la protezione della Camera contro l'arbitrio degli esattori che vorrebbero assoggettare alla tassa delle patenti, contro la legge, i proprietari ed armatori di bastimenti; chiedo che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Essendo presente il deputato Arcais, lo invito a prestare il giuramento.

**ARCAIS** presta il giuramento.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE ARTI, PROFESSIONI, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio e sulle arti e professioni liberali.

La discussione era rimasta all'articolo 4, di cui darò nuovamente lettura:

« Art. 4. Il diritto fisso è stabilito:

« 1° Per le professioni, industrie, e commerci indicati nella tavola A, mediante tariffa generale di classi, e con riguardo alla popolazione del luogo di esercizio;

« 2° Per le professioni, industrie e commerci indicati nelle tavole B, C, per via d'una tariffa particolare secondo la loro qualità, con riguardo pure alla popolazione e con distinzione ulteriore di gradi.

« 4° Per le professioni, industrie, e commerci indicati nella tavola D, con tariffe speciali in ragione degli strumenti di produzione e di altri segni, espressioni dell'esercizio, e senza riguardo alla popolazione. »

Siccome la Camera ha deciso di discutere contemporaneamente l'articolo e le tavole, comincerò per mettere in discussione il numero 1, leggendo prima la tavola A.

(Si dà lettura della classe prima sino a Cotonerie in lana).

**QUAGLIA.** Domando la parola.

Io proporrei, dietro le osservazioni fatte ieri dal deputato Farina Paolo circa la convenienza di classificare i negozianti all'ingrosso di granaglie in una classe superiore, di intercalare fra i cartai e chincaglieri, i negozianti all'ingrosso di cereali esteri.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Quaglia che per ora non si faceva che dar lettura delle varie classi, salvo poi a discuterle a suo tempo. Mi pare però che si potrebbe prescindere da questa lettura, perchè i signori deputati hanno sott'occhio tutte queste tabelle. (Sì! sì!)

**SINEO.** Ma non si può votare su d'una cosa non letta.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Sineo che ora non si tratta ancora di votare.

Ciascun deputato ha sott'occhio queste tabelle, ed io pensava perciò si potesse prescindere dalla lettura, ben inteso però che, quando si venga ai voti, se ne darà lettura partitamente.

Del resto, se la Camera crede che l'ufficio debba dar lettura interamente di queste classi... (No! no!) Allora la parola spetta al deputato Bonavera sulla prima parte dell'articolo 4.

**BONAVERA.** Signori, il presente progetto di legge, qualunque in alcuna delle sue parti possa sembrare severo, potrà venir accettato pazientemente dai contribuenti come una necessità, quando si voglia depurare dai difetti che lo rendono ingiusto e poco equitativo.

Vedo che la Commissione di buon grado è entrata in un sistema di modificazioni; non trovo però ancora che le concessioni che sono state fatte siano sufficienti. Fra le mende, o signori, che stravolgono l'economia del presente progetto io ne rilevo una grave, di cui mi fo a proporre il rimedio. Questo vizio consiste in che nel presente progetto, relativamente alla tavola A, non venne adottato il sistema della gradazione. Ammetto in quanto alla detta tavola A i principii che la informano, cioè ammetto il diritto proporzionale, ammetto la variazione della tassa in proporzione della popolazione, ammetto le sette diverse classi; vorrei però che venisse aggiunta una gradazione fra i negozianti i quali si trovano nella stessa classe, e fra cui possono esistere, come esistono di fatto, delle gravissime differenze, che io m'accingo a dimostrare alla Camera mediante confronti.

Per esempio, nella tavola A, prima classe, noi vediamo diverse specie di negozianti, gli albergatori e trattori, i caffettieri e ristoratori, i confettieri-liquoristi, i negozianti di tessuti in lana, lino, seta, ecc. Ora, o signori, nella stessa città e nella stessa classe di negozi, non risulta ad evidenza la differenza che può nascere dai confronti? Infatti, se noi volessimo porre a confronto l'albergo d'Europa, quello di Londra, il confettiere e liquorista Bass, il caffè ristoratore di San Carlo, e quello del Commercio, il caffè Calosso, ecc., con quelli i quali vengono eserciti nel borgo Po, nel borgo Dora, nel borgo San Donato, se non vorremo fare veruna distinzione, che cosa succederà? Riflettete che per fare delle buone leggi bisogna farle secondo giustizia. Io vi domanderò se quegli esercenti i quali si trovano nella designazione da me fatta non avranno ragione di fare delle giuste lagnanze per essere paragonati ad esercenti più ricchi di loro migliaia di volte.

Segnato l'inconveniente alla Camera, ne propongo facilmente il rimedio: introducansi nella tavola A le gradazioni. Ma, si dirà, in che modo volete voi introdurre le gradazioni; io mi limito a proporre due gradi onde non imbarazzare di troppo l'economia della legge; io conserverei le cifre della tabella tali quali sono pel primo grado, e fisserei un secondo grado alla metà della cifra rispettivamente stabilita in essa tabella. Il sistema è semplicissimo, nè può in alcuna maniera disturbare l'organismo della legge; coll'emendamento che io propongo noi possiamo, senza nulla toccare, ottenere l'intento.

So che mi si faranno delle obiezioni; le ho prevedute e mi accingo a confutarle.

Mi si dirà che queste classi della tabella A sono fondate sul sistema francese che la Commissione ha in questa parte adottato; ma io domanderò se questo sistema sia stato adottato per la tabella A dalla Commissione in modo franco ed integrale; se non vi sieno differenze notevoli col sistema francese.

Vedo che, secondo questo, invece di sette classi ve ne sono otto; vi è quella gran distinzione che potrebbe rimediare in parte al difetto da me segnalato, la distinzione cioè dei negozianti al mezzo grosso i quali potevano venire, come succede nella tabella delle tariffe francesi, a rimediare in certo modo all'inconveniente da me segnato; ma questa designazione dei negozianti al mezzo grosso non è stata adottata nel progetto di legge, ed anzi il signor ministro di finanze ce ne ha rilevato l'inconveniente; ha detto che da noi sarebbe

stato difficile classificare questi negozianti al mezzo grosso, e che da noi non esisterebbero che in piccol numero. Se noi non possiamo adunque servirci degli stessi benefizi che accorda la tariffa francese, cioè di far declinare que' negozianti che sono benissimo all'ingrosso, ma che non hanno altra importanza che quella dei negozianti al mezzo grosso, io propongo alla Camera di formare una gradazione.

Mi si opporrà forse in secondo luogo che il mio sistema porterebbe delle difficoltà e lo sconcerto della tariffa; a questo riguardo ho già risposto e fatto vedere che il sistema da me proposto è molto semplice, che non fa altro che proporre un secondo grado con un mezzo il quale è di facilissima esecuzione. Ma mi si dirà: dunque voi volete introdurre il sistema delle Commissioni? Non è questo, o signori, il mio avviso, io sono nemico delle Commissioni, io ho visto qual sia il risultato delle Commissioni nella legge del 1851, attualmente in esercizio.

È vero che in quelle Commissioni era stato introdotto l'elemento favorevole ai contribuenti in maggioranza; ed anche quella è la gran ragione per cui la legge non diede il risultato che se ne aspettava.

Ma non può farsi a meno, o signori, di queste Commissioni? Io vedo che nel progetto del Governo, queste Commissioni sono soltanto proposte, e sono ristrette alla gradazione forzata. Relativamente alle gradazioni volontarie, cioè di tutti i contribuenti, che non sono soggetti alla tassazione forzata (e sono la maggior parte), per queste il progetto non vi propone il sistema delle Commissioni, ma un sistema molto più semplice; perchè da una parte c'è il contribuente che fa la denuncia e che è in diritto di assistere i suoi interessi; dall'altra parte, il rappresentante del fisco, cioè il verificatore delle contribuzioni dirette, il quale controlla le denunce, le modifica e fa tutto quello che crede nell'interesse del fisco.

La decisione spetta in linea economica all'intendente, e in linea giudiziaria all'autorità amministrativa.

Dietro queste semplici ispezioni, troverete voi, o signori, che il Governo possa essere pregiudicato? Ma sono tutti suoi agenti coloro che vengono chiamati a fissare questa tassa nel sistema del progetto; per conseguenza io credo che il Governo debba aver fede in essi, e non dubitare nè degli intendenti nè dei Consigli d'intendenza che debbano giudicare nel contenzioso amministrativo. Se poi il Governo non avesse confidenza ne' suoi agenti, se questi non adempissero al loro debito, esso avrebbe il mezzo di ridurli all'osservanza del loro dovere.

La terza obiezione che potrebbe muoversi contro la mia proposta sarebbe quella di mettere avanti il compenso che può risultare dal diritto proporzionale, sostenendo che, a misura che il negoziante fa operazioni di maggiore importanza, affitta dei locali ad un prezzo più elevato. In questo senso il fitto proporzionale verrebbe, lo ammetto, in parte a compensare l'ineguaglianza che può nascere dall'applicazione del diritto fisso.

Osserverò in risposta, o signori, che la nostra tariffa è appoggiata a due diversi diritti, cioè il fisso ed il proporzionale. Perchè dunque vorrete voi applicare soltanto uno di questi elementi col supplemento che si può ricavare dal diritto proporzionale, a cui sarebbero d'altronde soggetti gli altri contribuenti che fossero sottoposti ad un minore diritto? E poi, che cosa mi si risponderà quando dimostrerò che lo stesso progetto nelle tabelle B e C ammette la gradazione per il diritto fisso, quando esiste lo stesso diritto proporzionale?

Io direi allora al Ministero che ha due pesi e due misure. Per i negozianti che sono descritti nella tabella B si ammettono i diritti fissi proporzionali ed i gradi, e perchè non volete ammetterli nella tabella A. Io aspetterò che mi si adducano ragioni a tale riguardo: se saranno convincenti, non mi ostinerò a sostenere proposizioni che sieno contrarie alla giustizia; ma se non si confuteranno le mie osservazioni con buone ragioni, io persisterò nella mia proposizione e formerò un emendamento a questo riguardo.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore crede di dovere rispondere?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Siccome l'emendamento dell'onorevole Minoglio è nello stesso senso di quello del deputato Bonavera, mi riservo di rispondere quando questi avrà svolto il suo emendamento per rispondere simultaneamente ai due proponenti. Intanto comincio a dichiarare fin d'ora che la Commissione non accetta il principio dell'onorevole Bonavera.

**PRESIDENTE.** Intende il deputato Minoglio proporre un emendamento nel senso del deputato Bonavera?

**MINOGLIO.** Intendo proporre una modificazione, aggiungendo ancora un terzo grado: io riterrei per base la cifra fissata dal Ministero per ciascuna classe, e questa cifra sarà quella del primo grado, stabilirei il secondo grado diminuendo di due quinti il *maximum* fissato dal Ministero, e il terzo grado colla diminuzione di tre quinti.

Io chiedo alla Camera che voglia assentire alla proposta del deputato Bonavera riguardo alle gradazioni, per evitare i guai che nascerebbero certamente, quando gli esercenti che si trovano in cattive condizioni dovessero essere sottoposti alla medesima tassa alla quale è sottoposto un esercente che si trova in buona fortuna.

La differenza di condizione dei diversi esercizi, come dei diversi esercenti una stessa industria, è cosa tanto nota, che credo superfluo il venirla a dimostrare. Come dunque, senza qualche gradazione, noi potremo giustamente tassarli?

Prego quindi la Camera di voler accettare la mia proposta, aggiungere cioè al primo alinea dell'articolo quarto, dopo le parole « tariffa generale di classi, » le parole « e di gradi. » Il che tornerà a vantaggio dei contribuenti, e forse anche più dello Stato.

**BONAVERA.** Questo è appunto l'emendamento da me proposto.

**MINOGLIO.** Giacchè ho la parola, dirò ancora che non posso consentire coll'onorevole deputato Bonavera per quello che egli ha detto delle Commissioni, alle quali si vanta di non essere amico, e attribuisce i cattivi effetti della legge in vigore. L'ho detto e lo ripeto: i cattivi effetti della legge 16 luglio 1851 derivano dalla nessuna o almeno poca gradazione che si trova nella tariffa, in quanto che la tassa da 10 a 50 e da 50 a 100 non è tale da poter colpire in proporzione del prodotto della loro industria molti degli esercenti che pur sono in onesta condizione di fortuna.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dai deputati Bonavera e Minoglio è appoggiato.

(È appoggiato.)

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Gli onorevoli preopinanti sostanzialmente combinano nel loro concetto e concorrono nel voler una gradazione per tutte le numerose industrie comprese nella tavola A. Vi è questo divario che l'onorevole Bonavera si limita a 2 gradi e l'onorevole Minoglio ne vorrebbe 3 od anche 4.

L'onorevole Bonavera ci ha fatto il favore di recarsi nel seno della Commissione, e vi espone le stesse ragioni che ha

ora svolte. La Commissione però non ha potuto ammetterle, non già perchè disconoscere che, teoricamente parlando, vi siano forti ragioni in favore di tal sistema, ma perchè le ragioni teoriche si adattano a uno stato piuttosto ideale della società che a quello reale, si adattano cioè ad uno stato in cui tutti gli uomini fossero sincerissimi, raccontassero a tutti i loro affari e fossero volenterosi di sottomettersi agli oneri dello Stato.

Ma io faccio osservare che in tale ipotesi non basterebbe fermarsi a questo punto, e bisognerebbe ritornare alla legge del 1851.

Quanto al sistema di cercare di tassare le professioni secondo i redditi non presunti da indizi legali, ma dalla realtà dei fatti, questo era stato il pensiero fondamentale che in quell'epoca ha prevalso in seno alla Camera. Nella relazione io mi sono permesso di dire che quelli che credevano che la cosa potesse andare così, avevano mostrato un po' di quella che ho chiamato arcadica semplicità, valendomi di una parola di un distinto scrittore membro della Commissione, ed avevano parlato per un mondo come dovrebbe essere, ma non come è.

Gl'inconvenienti della legge del 1851 derivarono appunto da che non vi è stata una grande schiettezza nelle dichiarazioni dei contribuenti, da che l'opinione pubblica non si è mostrata severa per queste dissimulazioni, e le Commissioni locali hanno soverchiamente usato in favore dei tassati del loro legale arbitrio. Or, tutti questi inconvenienti si verificherebbero ancora nel sistema patrocinato dagli onorevoli deputati Bonavera e Minoglio. In conseguenza, dopo le lezioni dell'esperienza, io non credo che esso sia applicabile. Ma, soggiunge l'onorevole deputato Bonavera, si potrebbero fare classificazioni senza le Commissioni municipali.

Confesso che questo mi pare una grande utopia. A Torino, dove ci saranno 3000 o 4000 negozi da classificare, se non si ricorre alle autorità municipali, come faranno i tre o quattro verificatori delle finanze a fare il calcolo e distinguere quale sia la differenza dei gradi, per esempio, tra il caffè Fiorio, il caffè Nazionale ed il caffè di San Carlo, onde determinare quale debba essere nel primo e quale nel secondo grado? Se non si varranno dell'elemento municipale la classificazione sarà affatto impossibile.

L'onorevole Bonavera ha parlato, come parlò pure nel seno della Commissione, della differenza tra la gradazione forzata e la volontaria; ma io gli faccio osservare che, se ci è gradazione volontaria, allora è subito fatta; tutti si mettono nell'ultimo grado, e non ci sarà più che un solo grado; il che appunto vuole la Commissione fare colla tavola A. Ora, siccome tutti vorrebbero essere nell'ultimo grado, abbiamo cercato di fissare una media, e mettere un sol diritto che fosse corrispondente all'entità media di quella data industria, pensando che poi le differenze del diritto proporzionale correggerebbero alquanto queste ineguaglianze.

Vagheggiavamo come nostro costante scopo la proporzionalità esatta; ma ci siamo convinti dai nostri studi e dall'esperienza di tutte le nazioni che, in una legge come questa, non si può ottenerla se non molto lontana. Ma pretendere una gradazione volontaria, ripeto, non sarà mai altro che por tutti gli esercenti nell'ultimo grado, ed allora tanto vale stabilirne un solo.

L'onorevole deputato Bonavera ha appuntata la Commissione d'inconsequenza, dicendo: « ma questo sistema che voi non volete accettare per la tavola A, siete obbligati ad ammetterlo per la tavola B. Ciò è vero, lo confessiamo. Ma necessità non ha legge. Quando non ci sono altri mezzi, si

ricorre ad un mezzo comparativamente meno cattivo. Per quell'Achille dei nostri argomenti, che è sempre il deficit delle nostre finanze, noi abbiamo bisogno di raccogliere da questa tassa tre o quattro milioni; e per ottenere questa somma non possiamo ammettere le gradazioni volontarie, perchè volontariamente si paga sempre il meno possibile.

Per queste ragioni, che non svilupperò maggiormente, perchè le ho già accennate nel mio discorso di ieri, la Commissione non crede di poter adottare il principio, lodevole in teoria, ma non applicabile in pratica, propugnato dai due onorevoli preopinanti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bonavera ha la parola.

**BONAVERA.** Il signor relatore della Commissione ha trattato il mio sistema d'idealismo; ma io credo, o signori, di averlo esposto chiaramente e semplicemente, e di averne dimostrata l'applicazione. Io ho detto che il mio piano non guastava per nulla l'economia di questa legge, basta aggiungere un grado ad ogni categoria, mantenendo cioè il primo come si trova, e riducendo il secondo alla metà. Io non so se si possa trovare un sistema che abbia più del positivo.

Si sono poi obiettate le difficoltà che ecciterebbe detto sistema. Io aveva già preveduta questa osservazione, ed aveva dimostrato che nessuna difficoltà poteva esistervi. Io aveva parlato delle Commissioni ed aveva fatto vedere che esse, a senso mio, non sono necessarie, poichè colla denuncia del contribuente, col controllo del verificatore, e colle pronuncie che sarebbero state fatte dai tribunali amministrativi, il fisco poteva essere sufficientemente guarentito.

Vi è il caso in cui nello stesso sistema della Commissione si ammette che la classificazione degli esercenti può farsi senza l'appoggio delle Commissioni.

Diffatti nel sistema del Ministero vi sono due sorta di gradazioni, l'una che io chiamerò volontaria, l'altra forzata; ora la Commissione mantiene l'opera delle Commissioni nella gradazione forzata, e ne fa senza nella volontaria, in un colle formalità da me accennate, cioè denuncia, controllo e approvazione dell'autorità amministrativa.

Le Commissioni, ripeto, sono istituite per la sola gradazione forzata; e in che modo lo sono? Se si tratta della tassa pei commercianti, sono le Camere di commercio; se non vi sono Camere di commercio, si prendono i principali professionisti, si prendono cioè dei giudici in causa propria! Ma, ripeto, il sistema delle gradazioni volontarie è dalla Commissione ammesso.

Dunque il mio piano non è ideale, ma positivo, perchè si appoggia allo stesso sistema della Commissione.

Diceva anche: voi non volete ammettere i gradi, perchè credete che questi vi porteranno disturbi; non volete ammettere due gradi nella tabella A, e poi ne ammettete quattro nella tabella B. A chi si riferisce questa tabella B? Si riferisce a cinque classi di negozianti, e fra queste ve ne sono appunto di quelle che, quando sono all'ingrosso, negoziano in vari generi di mercanzia, ed anche in quelli compresi nella tabella A, ed allora sono soggetti a quattro gradi portati nella tabella B.

Io lascio la Camera giudice delle ragioni da me esposte.

**CHIARLE.** Dirò prima di tutto che l'idea di formare delle categorie, ossia, come diceva l'onorevole Bonavera, dei gradi fra le varie industrie imposte colla proposta legge, sorrise anche a me, e la proposi nel seno della Commissione.

Dopo questa franca e leale dichiarazione potrà forse parer strano all'onorevole deputato Bonavera che io sorga a combattere la proposta da esso fatta; ma ciò procede dacchè non si poté trovar modo di applicarla generalmente a tutte le

industrie contemplate alle varie classi di questa tabella senza gravissimo inconveniente.

L'onorevole Bonavera ha già dichiarato che intendeva di escludere le Commissioni dal graduare le industrie, perchè l'esperienza ha dimostrato che le Commissioni, di regola, collocano sempre i contribuenti negli ultimi gradi, dove sarebbero molto meno tassati; egli vorrebbe adottare il sistema semplicissimo della denuncia del contribuente del grado al quale crede di appartenere, e della rettifica della denuncia per parte del verificatore, e del definitivo suo collocamento per parte dell'intendente in via amministrativa, salvo però il ricorso in via del contenzioso amministrativo. Io lo prego di considerare che questo sistema si riduce a niente altro che a dare pienissimo arbitrio all'agente fiscale di collocare gl'industriali in quel grado che meglio gli piacerà.

Se la legge esprimesse le condizioni, i dati positivi, dietro i quali si debba operare la gradazione, allora capirei come, e l'agente fiscale e l'intendente che debbe giudicare, si può dire, in secondo appello, e il giudice del contenzioso amministrativo potessero riparare una determinazione data e dal primo agente del Governo e dall'intendente. Ma siccome l'onorevole Bonavera non ha saputo indicare norme positive, giusta le quali debba aver luogo questa gradazione, chè questo è veramente lo scoglio contro il quale ruppero tutte le buone intenzioni manifestate da me e dall'onorevole relatore nel seno della Commissione; siccome io temo che nemmeno l'onorevole Bonavera, per quanto voglia meditarvi sopra, troverà il modo di rimediare a questa gravissima difficoltà, perciò credo che non si debba accogliere l'idea della gradazione.

Noi saremmo in presenza di questo dilemma: o lasciare l'arbitrio alle persone od alla legge, e l'uomo libero ne sopporta più di buon grado le conseguenze, benchè sieno talvolta un po' gravi, quando procede dalla legge, ma si rifiuta a subire le conseguenze dell'arbitrio quando questo procede dall'individuo.

Ciò posto, io non dubito di asserire che in presenza di queste due gravi difficoltà o di non proporzionare esattamente la tassa in ogni sua parte, ovvero di lasciare l'arbitrio alle persone, sia più savio partito acconciarsi al primo che al secondo espediente.

Io tengo per fermo che il principio teorico della proporzionalità non debba, nella sua pratica applicazione, incontrare altro ostacolo tranne nella possibilità.

Tuttavolta che è possibile di proporzionare l'imposta senza impingere in più gravi inconvenienti, è nostro debito il farlo, ed è in conformità di questa mia profonda convinzione che io, allorchè sarà esaurita la discussione sulla proposta del deputato Bonavera, proporrò alla Camera un emendamento diretto a proporzionare meglio la tassa per alcune delle industrie contemplate in questa tabella, e massimamente per gli albergatori, i caffettieri ed i liquoristi. Allorquando io presenterò tale emendamento, chiarirò che abbiamo mezzi per certe industrie, di stabilire con dati certi e precisi la gradazione. Si sovrerà la Camera che nella legge del 2 gennaio 1853 si è introdotta la gradazione sulla base della media dei fitti, e questa vi proporrò di adottare per la tassa attuale. Io non mi soffermerò ora su tale argomento, perchè questo non sarebbe il tempo opportuno, affermerò solo che ciò dimostra che eravi tra i membri della Commissione l'intendimento di proporzionare la tassa con tutti i mezzi possibili, e che essi si arrestarono solo in faccia all'ostacolo invincibile dell'arbitrio delle persone ed alla difficoltà di determinare le norme giusta le quali questa gradazione dovesse aver luogo. Per

queste ragioni non posso acconsentire all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Bonavera.

**PRESIDENTE.** Toccherebbe all'onorevole Bonavera di parlare, ma egli ha già parlato due volte, e se non si tiene ferma la regola di non discorrere più di due volte sulla stessa questione, questa discussione non giungerà mai al fine.

**BONAVERA.** Io non dirò che pochissime parole in replica all'onorevole preopinante. Egli osservò che nel mio sistema vi sarebbe dell'arbitrio, che io non ho indicato i mezzi con cui attuare la mia proposta, e viene quindi proponendo un emendamento per rimediare agli inconvenienti da me segnalati.

Relativamente all'arbitrio, credo che questo non può aver luogo che nella parte che ridonda in vantaggio degli agenti fiscali. Ora, nel mio sistema piuttosto che star soggetto al detto inconveniente, quando potesse aver luogo, io mi rimetterei volentieri agli agenti fiscali, confidando nella rettitudine del loro giudizio assicurata da molte garanzie. Colui difatti che dai medesimi si credesse lesa, può ricorrere all'intendente, può ricorrere alla decisione del signor ministro quando l'intendente e il direttore non sono d'accordo, come dice la legge: il sistema del progetto presenta la garanzia dei tribunali amministrativi, i quali decideranno in prima istanza, quindi dopo il loro giudizio resta l'appello alla Camera dei conti. L'obbiezione adunque del deputato Chiarle non ha fondamento.

Il deputato Chiarle dice in secondo luogo, che non intende il modo con cui voglio attuare questa mia proposizione.

Mi rincresce che il deputato Chiarle non mi abbia inteso: il mezzo fu da me indicato, ed è semplicissimo; non è arbitrario questo mezzo, lo ripeto, consiste nella denuncia, il controllo, il giudizio degli intendenti e quello dei tribunali amministrativi; esso per conseguenza è semplicissimo. Ma io dirò al deputato Chiarle che, se vuole esaminare la legge, vedrà che il mio sistema è appunto quello che viene proposto nel progetto del Ministero, e che è adottato dalla Commissione in quanto alle gradazioni ordinarie, perchè, ripeto, le Commissioni non sono state adottate che per le gradazioni forzate.

Ma la classe dei contribuenti in che modo la fissate? Collo stesso sistema adottato per la tavola B, che il deputato Chiarle viene a confutare come arbitrario! Ma, disse egli, la Commissione ha in nube dei progetti che tenderanno ad evitare tutti gli inconvenienti. Io credo di no, e non ammetto gli argomenti nebulosi. (*ilarità*) Del resto vorrei conoscere quali sono queste ragioni, desidererei che mi fossero sviluppate; e, come persona ragionevole, io mi rimetterò alle medesime, se mi convinceranno; ma, fintantochè non mi si annunziano che ragioni vaghe, senza espormele, io non posso abbandonare il presente pel futuro incerto!

Dirò inoltre al deputato Chiarle che forse il suo sistema di rimedio non sarà troppo efficace, che anzi, secondo il mio modo di vedere, io trovo impossibile qualunque mezzo, salvo che si vogliano ammettere i gradi.

Sentirò dunque molto volentieri la soluzione di questo problema, ma per ora, francamente lo confesso, penso che se non si ammettono i gradi, sia questo un problema insolubile.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.**

L'onorevole deputato Bonavera disse che il sistema dei gradi traeva seco un certo arbitrio; ed invero egli non ha fatto che ammettere ciò che non può essere contestato. Ma soggiunse che questo arbitrio non poteva essere argomento d'opposizione per parte del Ministero delle finanze, poichè

egli si accomodava a lasciarlo in balla degli agenti fiscali. Io l'arbitrio non lo amo, nè nelle Commissioni e nemmeno nelle mani degli agenti fiscali, giacchè io riconosco che, dove vi è arbitrio, vi possono, vi devono anzi essere molte ingiustizie.

Venendo poi alla questione pratica, l'onorevole Bonavera ha detto che intende di rendere facile l'esecuzione della sua proposta col non moltiplicare tanto i gradi e col ridurli a due. Ma questo, o signori, renderebbe molto più gravi gli inconvenienti del sistema della gradazione. Questo non può introdursi se non là dove non corre una grande diversità fra i gradi successivi. Quando fra il primo ed il secondo grado non vi è grande differenza, e così tra il secondo e il terzo, fra il terzo ed il quarto, gli errori che si possono commettere, gli atti arbitrari anche non possono avere una gravissima conseguenza, giacchè è probabile che l'errore non può cadere fra le categorie estreme, ma fra due categorie successive. Fra due categorie che si toccano vi sono certi limiti ove la classificazione esatta, matematica, è assolutamente impossibile. Per tutti quegli esercenti che si trovano sul limitare dell'uno o dell'altro grado vi sarà evidentemente arbitrio, e vi saranno sovente degli errori; ma questi saranno tenui, perchè, ripeto, essendovi un certo numero di gradi, la differenza fra l'uno e l'altro non è gran cosa.

Diffatti, se l'onorevole deputato Bonavera pone gli occhi sulle tavole B e C, avvertirà come fra il primo ed il secondo grado la differenza non sia mai molto elevata, per la maggior parte delle volte, del quarto al più. Ma se invece noi mettiamo la metà, noi rendiamo molto più gravi gli effetti degli errori e dell'arbitrio; starà nella facoltà degli agenti delle finanze, oppure sarà in conseguenza del difetto di mezzi che essi hanno per operare queste classificazioni, di far pagare all'uno la metà all'altro il doppio. Quindi la proposta dell'onorevole deputato Bonavera, se rende molto più facile in pratica l'attuazione del suo sistema, ne aggrava per altra parte gli inconvenienti dal lato della giustizia, dal lato della regolarità.

Il sistema dei gradi non è nuovo, è in vigore nel regno lombardo-veneto, è un sistema che può essere applicato senza grandi difficoltà, ma ad una condizione, ed è di accontentarsi di una tassa tenuissima, e di far sì che gli esercenti tassati non abbiano un grande interesse di essere in una categoria piuttosto che in un'altra.

Se fossimo in condizioni tali che, invece di dover chiedere al commercio 3 milioni, potesse bastarcene un solo, io sarei il primo a proporre di sostituire il sistema dei gradi a quello delle classi, la tassa fissa alla tassa proporzionale, perchè, ripeto, quantunque nel sistema dei gradi vi sia una larga parte all'arbitrio ed all'errore, quando l'arbitrio e l'errore non possono ritrovarsi che fra strettissimi limiti, sacrificio il principio teorico agli effetti pratici. Ma noi che dobbiamo di necessità fare che il commercio e l'industria contribuiscano nella medesima proporzione, od in una proporzione che si avvicini a quella delle altre classi di cittadini, perchè anche dopo questa legge il commercio e l'industria non concorreranno sicuramente in ragione dei guadagni che ricavano dai loro capitali in quella proporzione, noi non potremmo adottare un limite tale per le classi, da far sì che l'effetto dell'errore e dell'arbitrio fosse tenue; converrebbe sottoporsi a vedere in pratica dagli esercenti in identiche condizioni pagare delle somme molto più gravi di altri esercenti. Se poi si volesse adottare il sistema dei gradi, bisognerebbe variare assolutamente queste tabelle, non bisognerebbe più avere un così gran numero di classificazioni nelle professioni, basterebbe

probabilmente una classificazione molto meno estesa, sarebbe d'uopo adottare, lo ripeto, il sistema lombardo-veneto. Io non so in questo momento qual sia la somma che produce in quelle provincie quest'imposta: forse la Commissione lo saprà, perchè il Ministero gli ha comunicati i relativi documenti, ma penso che nella ricchissima Lombardia (anche prima degli avvenimenti del 1848) la tassa sul commercio non eccedesse le 700,000 lire austriache, cioè circa 500,000 lire. Se noi fossimo in condizione di contentarci di questa somma, lo ripeto, accoglierei ben volentieri l'emendamento dell'onorevole Bonavera, ma non essendo essa sufficiente, con molto mio rincrescimento sono in obbligo di combatterlo, giacchè in pratica noi avremmo la conseguenza che questa tassa produrrebbe molto meno e recherebbe molto maggior malcontento a quelli che sarebbero collocati in prima categoria, perchè la natura umana è così fatta, che non è tanto per quella somma assoluta che si paga, che i contribuenti si disgustano, quanto per la somma relativa, posta in confronto con quelli che pagano meno, secondo l'istinto di gelosia o d'invidia che la predomina.

Per questi motivi io prego la Camera di non accogliere l'emendamento dell'onorevole deputato Bonavera, ben inteso che si potranno correggere quegli errori che s'incontreranno, trasportando alcune categorie di commercio dalla tabella A alla tabella C, dove il principio della gradazione è applicato; ma in massima io reputo che se si adottasse l'emendamento Bonavera, la legge sarebbe da capo a fondo rovinata.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha la parola.

**VALERIO.** L'onorevole ministro ha perfettamente ragione, quando, combattendo l'emendamento dell'onorevole Bonavera dice che la distinzione in due soli gradi sarebbe inefficace, e, invece di produrre il bene desiderato, produrrebbe un male; ma egli non ha la stessa ragione quando afferma che col sistema delle gradazioni la legge verrebbe a produrre molto di meno; imperocchè io sono persuaso che la legge anche con questo sistema potrebbe dare poco presso lo stesso prodotto; ma certamente non bisognerebbe più lasciare il *maximum* a 500 lire. Il sistema proposto dal Ministero lede la giustizia. A Torino, per certe industrie, vi sono delle differenze enormi fra i diversi esercenti, nè so perchè si tasserà l'albergo *Feder* per 500 lire, quando si tassa di 300 lire quello dell'*Albero Fiorito*; se si volesse mantenere quella tassa a quest'ultimo, bisognerebbe necessariamente tassare l'altro molto di più; ma, per essere giusti, converrebbe istituire un'altra scala di calcolo.

Lo stesso si dica delle altre industrie; non bisogna certamente tassare il sarto (lo citerò come una celebrità) Demichelis come si tassa l'umile sartorello che in una misera cameretta cuce qualche abito logoro per i facchini. Ma, accettando le gradazioni, come io penso, ed aumentando la prima categoria per venire ad una graduata diminuzione, la legge, a parer mio, darebbe lo stesso prodotto, e tanto più, inquantochè io non credo che l'onorevole Bonavera proponga di toccare la tassa proporzionale. Se l'onorevole Bonavera non propone di alterare in verun modo la tassa proporzionale, ben vede il signor ministro che la sua legge, mediante il rimedio da me suggerito, verrebbe a dare lo stesso prodotto.

Io ho scorse le discussioni fatte in seno del Parlamento francese, quando vi si trattò della legge delle patenti, ed ho veduto che nell'esercizio di questa tassa, la quale ha sempre versate grandi somme nelle casse dello Stato, il diritto proporzionale rendeva la metà più che il diritto fisso, e forse

anche maggiormente. Certo egli è che l'imposta proporzionale aumenta ogni anno i suoi prodotti, mentre l'imposta fissa o cresce meno od è stazionaria; e dell'imposta proporzionale non si lamenteranno o si lamenteranno meno i piccoli negozianti, quelli che si trovano in più rimessa condizione di fortuna, perchè in essa avvi un certo grado di giustizia.

Fu detto dall'onorevole relatore, e, mi pare, anche da altri, che la gran difficoltà che si oppone all'attuazione del sistema delle gradazioni, consiste nel constatare le differenze, e che si sarebbe forse costretti di lasciarne giudice il signor ministro. Il signor ministro generosamente respinge quest'incarico; però vi si adatterebbe l'onorevole Bonavera, anzichè lasciarlo all'autorità municipale.

Fra un'ingiustizia patente e larghissima, come è quella a cui ho accennato, del far pagare ad uno che guadagna enormemente la stessa tassa che paga uno che è poverissimo, ed il correr rischio di un'ingiustizia che debba o possa fare l'agente fiscale, quasi quasi io mi starei coll'onorevole Bonavera, e mi adatterei (*Sorridendo*) alla tirannia del signor ministro di finanze e dei suoi impiegati.

Ma io ritengo che si possa evitare l'uno e l'altro inconveniente, perchè si hanno degli indizi certi della ricchezza nell'esercizio di pressochè tutti i commerci e tutte le industrie. Certamente, se questi indizi vogliono essere come proporzionalità tra industrie ed industrie, essi potrebbero condurci in errore, ed avrebbe perfettamente ragione il signor relatore che li respinge. Ma, quando si esaminino questi indizi come mezzo di accertamento del vario grado di ricchezza di diversi esercenti la medesima industria, essi ci aprono una via quasi certa per giungere alla verità: per esempio, perchè non si calcolerà nella classificazione della gradazione di una medesima industria il numero degli operai che impiegano i vari esercenti della stessa?

Questo lo ha fatto il signor ministro per alcune altre categorie, e perchè non lo farà anche per questa?

Per classificare la ricchezza di un dato commercio, perchè non si seguirà il metodo di calcolare il numero dei commessi che impiega caduno di quei negozianti? Perchè, per stabilirne la gradazione, non si terrà conto dell'importanza del locale che occupa per l'esercizio della sua industria o del suo commercio? Certo che l'umile caffettiere, il quale esercita una misera industria nel borgo del Pallone, dà, col fitto che egli paga in quel luogo, un indizio della meschina sua condizione in confronto del proprietario del caffè Nazionale e del caffè di San Carlo.

Ma si badi bene che io domando che si tenga conto degli operai, dei commessi, dei locali per stabilire la gradazione tra gli esercenti lo stesso commercio e la stessa industria, e non già per stabilire la gradazione tra commerci diversi, tra industrie diverse, poichè chi così facesse, come già venne osservato, commetterebbe una grande ingiustizia, perchè un gioielliere in un piccolo stanzino può esercitare un'industria ricchissima, mentre un fabbricante di zolfanelli, per esempio, per un'industria molto inferiore, deve occupare un gran locale.

Ma tra un fabbricante di zolfanelli ed un altro che esercisca lo stesso mestiere, il numero dei suoi operai, il locale che occupa, mi danno un indizio certo per giungere alla verità. Ora io penso che, accettando la proporzione dell'onorevole Bonavera, portando a 4 od anche a 5 le gradazioni, col crescerne il primo grado ed aggiungendo un articolo di legge in cui siano segnati i mezzi da me indicati, si potrà venire ad una giusta gradazione, senza diminuire il prodotto del-

l'imposta e senza ledere le leggi della giustizia. Il signor ministro, del resto, ha riconosciuto che questo sistema funziona molto bene nella Lombardia, e poichè coll'aumento del primo grado da me proposto gli tolgo il timore che la legge venga a fruttar meno, io spero che recederà dalla sua negativa. Aggiungo un'osservazione che mi è sfuggita circa il modo di attuare le gradazioni, ed è che quasi tutte le industrie presentano i mezzi da poterle graduare; per esempio, per gli osti, caffettieri e liquoristi, guardiamo alla legge sulle gabelle, ed arriveremo a conoscere di quale importanza sia il loro guadagno e il prodotto che su di essi ci può dare questa legge.

Ora io penso che, avendo il signor relatore ed il ministro molto francamente riconosciuto che questa tabella A ci conduceva necessariamente a fare delle ingiustizie, vorrà, quando gli si propone modo di evitarle senza danno della finanza, accettarlo, e vorrà persuadersi che, se pure ciò porterà un ritardo di un giorno o due nella legge, questo verrà compensato e dalla migliore accoglienza che riceverà la legge nel paese, e dalla coscienza di non avere ingiustamente aggravato nessuno dei nostri concittadini.

**CHIARILE.** Giova ritenere l'ufficio che il diritto fisso ed il diritto proporzionale compiono nel sistema della legge francese. Il primo tende a proporzionare la tassa tra industria ed industria, il secondo mira a proporzionarla tra contribuente e contribuente.

Io non contendo che in tal guisa non si raggiunga pienamente l'intento, ed è appunto per questo che avrei bramato, se fosse stato possibile, di stabilire delle categorie.

Ma si è già iteratamente osservato da coloro che presero a difendere il progetto della Commissione, che s'incontrò sempre un ostacolo invincibile nel determinare le norme certe giusta le quali questa gradazione debba avere luogo.

Io ammetto coll'onorevole preopinante che sarebbe forse miglior consiglio il scemare il diritto fisso e l'accrescere il proporzionale ove solo si miri a meglio ripartire la tassa tra industriali e industriali appartenenti alla stessa classe; ma è d'uopo avvertire che il diritto fisso concorre altresì a stabilire la proporzione non solo tra industriale ed industriale, ma anche tra industria ed industria: cosicchè, diminuendosi il diritto fisso, si toglie in parte la proporzionalità.

In cospetto di siffatte difficoltà abbiamo dovuto arrestarci e dire: è forza accettare il sistema francese cogli inconvenienti che ha, imperocchè non si può toccare al diritto fisso senza guastare l'economia e le basi su cui riposa il sistema intero.

Se si voleva far nostro pro della giurisprudenza della Francia, non si doveva toccare a quelle basi che sono di massima, che sono cardinali e dalle quali è informato l'intero sistema della legge francese.

L'onorevole Valerio è poi caduto in un grave errore di fatto quando asseriva aver rilevato dall'esame della legge francese che il prodotto del diritto proporzionale sia maggiore della metà del prodotto del diritto fisso.

Dall'esame che ho fatto anch'io, per quanto mi è stato possibile, di tutti i dati statistici raccolti in Francia a questo riguardo, ho potuto dedurre che la proporzione del prodotto è assai diversa da quella accennata dall'onorevole Valerio, e sono lieto di potergli indicare la cifra precisa dell'introito del diritto sulle patenti per l'anno 1844. L'ammontare di questo introito fu di 52,000,000 di lire.

Ora, vuole sapere l'onorevole Valerio in quale proporzione stieno il diritto fisso ed il diritto proporzionale? Il diritto fisso da sè solo gettava 17,652,375 lire, il diritto proporzio-

nale non gettava che 14,909,813 lire. Da ciò si vede che, ben lungi dall'essere il prodotto del diritto proporzionale maggiore della metà del diritto fisso, è il diritto fisso che dà un prodotto molto maggiore del diritto proporzionale; ed è appunto per questa ragione che io avrei attaccato volentieri di fronte la base del sistema francese, perchè, a mio avviso, il diritto fisso avrebbe dovuto essere tenue ed il diritto proporzionale più elevato, se si vuole ripartire equamente ed in ragione dei lucri presunti la tassa fra i vari contribuenti. Difatti il diritto fisso essendo eguale per tutti gl'industriali della stessa classe, se egli è troppo elevato, non avvi più mezzo di attenuarne gli effetti col diritto proporzionale.

Questo a primo aspetto parevami il solo mezzo logico e razionale per ben proporzionare la tassa; ma, come ho già detto da principio, ho dovuto rinunciarvi sulla considerazione essenzialissima che il diritto fisso non solo tende a proporzionare la tassa fra esercente ed esercente, ma altresì a proporzionarla tra industria ed industria. Io non aggiungerò altro, poichè mi pare a sufficienza dimostrato che, ove non si voglia distrurre intieramente il sistema della legge francese, è giuocoforza ammetterla coi suoi vantaggi e coi suoi inconvenienti, e che quindi vuole essere respinta la proposta fatta dall'onorevole Bonavera.

**VALERIO.** Io non rientrerò nella questione, perchè nessuno de' miei argomenti venne distrutto, solo mi occorre notare che l'onorevole Chiarle mi ha fatto dire ciò che non dissi, se però non errai nello spiegarmi.

Non ho inteso dire che il diritto proporzionale producesse due terzi e il diritto fisso un terzo solamente; ho inteso dire che producevano poco presso lo stesso, ma che l'imposta proporzionale andava crescendo, mentre l'altra rimaneva stazionaria. L'onorevole deputato Chiarle, per mostrarmi in errore, ha citato le cifre del 1844, ma dal 1844 al 1853 sono passati nove anni, ed in nove anni le cose sono cambiate. Il fatto sta e lo mantengo, che il prodotto dell'imposta proporzionale va crescendo e superando il prodotto dell'imposta fissa. Le cifre io non le ho serbate a memoria, ma l'insieme delle medesime lo desunsi dalla discussione del 1850, egli invece le desunse dal 1844. Questo dico perchè tengo moltissimo a che la Camera sappia che, quando io porto un fatto nel suo seno, lo porto con perfetta cognizione di causa e sicuro di me medesimo.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti la proposta dell'onorevole deputato Bonavera, a cui si è unito il deputato Minoglio.

Il deputato Bonavera propone che all'articolo 4 in discussione, dopo le parole « di classi, » si aggiunga « e di gradi. »

Chi è d'avviso che si approvi quest'emendamento voglia alzarsi.

(Fatta prova e controprova, è rigettato.)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE COLLA COMPAGNIA TRANSATLANTICA PER STABILIRE UN SERVIZIO DI NAVIGAZIONE A VAPORE TRA GENOVA E L'AMERICA.**

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata il 5 corrente dal ministro delle finanze colla *Compagnia transatlantica*, costituita in Genova con atto del 3 ottobre 1852, per

la navigazione a vapore tra Genova e l'America del sud e del nord. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1656.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questa legge.

**RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.**

**PRESIDENTE.** Ora metterò ai voti la tavola A. Il deputato Borella avrà la parola sopra il terzo numero della classe prima dove si parla dei caffettieri e ristoratori.

**BORELLA.** Credo che verrebbe opportuna la discussione in questo momento.

**PRESIDENTE.** Ella non vuole che i caffettieri siano colpiti da questa tassa?

**BORELLA.** Sì, intendo che siano esenti.

**PRESIDENTE.** Dunque vuol dire che proporrà di escluderli dalla classe prima.

**BORELLA.** Dall'intera legge.

**PRESIDENTE.** Ma l'articolo 4 non parla specificamente dell'una o dell'altra classe, parla di quelli che sono compresi nelle tabelle; ella dunque farà la sua proposta quando verrà in discussione la prima classe che concerne i caffettieri, e proporrà di toglierli dalla tavola A. Ora non si tratta della discussione delle classi in genere.

**BORELLA.** Io credo che la Camera debba prima decidere se in questa legge siano da comprendersi gl'industriali e commercianti, che sono già colpiti da altre leggi.

**PRESIDENTE.** Ella avrà sempre facoltà di farne una questione di principio assoluto, che servirà di norma per tutte le classi.

**BORELLA.** Mi pare che questa questione debba precedere.

**PRESIDENTE.** Ora non si tratta di colpire più una classe che un'altra, ma bensì di stabilire in genere quali industrie saranno comprese, quindi ella potrà, quando verrà in discussione quella tale industria, chiederne l'esenzione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Farò osservare all'onorevole preopinante che questa questione si solleva immediatamente, perchè la prima industria che vediamo segnata nella classe prima è quella degli albergatori e trattori. Quindi, la discussione che l'onorevole preopinante vuole agitare verrà quando dalla Presidenza si domanderà se gli albergatori ed i trattori debbono essere annoverati nella prima classe, e probabilmente quello che deciderà la Camera in questa circostanza servirà di norma per le altre classi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Borella acconsente a questo modo di discussione?

**BORELLA.** Sì, sì.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Sineo.

**SINEO.** Io credo che al punto in cui è giunta la discussione possa la Camera essersi convinta della necessità di applicare agl'industriali ed ai commercianti contemplati nella tavola A un sistema affatto diverso da quello che era stato proposto dal Ministero e fu accettato dalla Commissione.

Il Ministero e la Commissione hanno in questo punto, come nel rimanente della legge, seguito il sistema francese. Io credo che, senza scostarsi in tutto dal sistema francese, e ritenendo in molte parti la legge quale venne proposta, possano tuttavia introdursi in essa modificazioni che la rendano



più logica, più conforme ai principii del nostro diritto pubblico e della scienza economica.

Circa l'applicazione dei principii economici, noi siamo in una condizione notoriamente migliore di quella della Francia. In Francia pur troppo i buoni principii di economia pubblica sono bensì conosciuti e commendati da uomini d'ingegno, ma sono raramente applicati; non hanno ancora avuto un'influenza sufficiente nella legislazione. Da noi per contro questi principii sono stati altamente proclamati ed accettati all'unanimità dal Ministero e dal Parlamento.

Il principio della libertà del commercio e dell'industria ha tal radice nell'opinione pubblica del nostro paese che, anche coloro i quali vogliono impugnarne in date cose l'applicazione, protestano della loro devozione a quei principii.

Ora, o signori, la tabella A, quale venne proposta, è precisamente l'applicazione dei principii contrari a quelli che noi intendiamo di promuovere e che abbiamo adottati. Non c'è niente di più contrario alla libertà dell'industria e del commercio che il categorizzare certi esercenti e sottoporli ad una tassa fissa, la quale non permette alla piccola industria ed al piccolo commercio di liberamente esercitarsi.

Per rispettare il libero esercizio dell'industria e del commercio, bisogna anche ammettere a questo esercizio coloro i quali vi si dedicano colla prospettiva di un tenuissimo guadagno.

Ora, o signori, se voi a certe industrie imponete un peso di lire 300, il quale forse può corrispondere al profitto totale che si ricaverebbe da una piccola industria o da un piccolo commercio, evidentemente voi distruggete questa piccola industria, questo piccolo commercio.

Per esempio, voi sottoponete alla tassa di lire 300 il caffettiere e ristoratore in Torino, qualunque sia il luogo in cui egli abbia la sua bottega. Ma, evidentemente, se c'è qualcuno il quale voglia egli stesso fare il caffè, ammanire modestamente il cibo, e distribuire il tutto ad alcuni pochi avventori, voi gli rendete impossibile questa piccola industria, poichè lo sottoponete ad una tassa forse uguale al guadagno che potrebbe ricavare.

Così si dica di molte industrie e commerci che sono indicati specialmente nella prima e nella seconda classe. Appunto per non mettere in scena tanti generi d'industrie, io tornerò all'esempio dei zolfanelli di cui si è discorso ieri.

Si è detto che esisteva in Torino una fabbrica di zolfanelli che non si poteva fondare se non con grandi capitali; ma se a lato di questa fabbrica si potesse esercitare al minuto questa industria, io credo che si farebbe giustizia, perchè si deve lasciare che le industrie si esercitino liberamente per quanto è possibile, il che torna a profitto degli esercenti non meno che degli avventori. Ed in vero, se i prodotti delle grandi fabbriche sono sovente lodevolissimi, non di rado però si smerciano prodotti scadenti, mentre invece i piccoli industriali sarebbero più interessati a dar buona mercanzia.

Io credo dunque che, sì nell'interesse pubblico che nel privato, tutte le industrie si debbono liberamente esercitare; inoltre ciò è giusto, e la giustizia non ammette transazione; è coerente allo Statuto, il quale proclama la libertà individuale, e il grado massimo della libertà individuale sta nella libertà dell'industria.

Al sistema della Commissione bisognerebbe naturalmente sostituirne un altro.

Qui non si tratta di sostituire una legge all'altra; bensì ritornerei qualche poco al sistema della legge che è in vigore, ed ammetterei le consegne.

Si riproduce qui l'obbiezione già più volte presentata dal-

l'onorevole relatore della Commissione; egli dice che queste consegne sono da riservarsi ad uno stato sociale più perfetto, quando sia più generalmente radicata l'opinione del dovere che ha ciascun cittadino di dire la verità rispetto all'interesse pubblico; soggiunse che l'esperienza del passato abbia dimostrato che il paese non è ancora bastantemente maturo per questo; egli trova nell'operato delle Commissioni mandamentali una prova che i cittadini chiamati a giudicare in questa materia si lasciano indurre troppo facilmente al favore.

Questa obbiezione non mi muove: in primo luogo, non vi è sistema che non sia soggetto ad obbiezioni; quando ci troviamo tra due difficoltà, dobbiamo piuttosto adattarci alle conseguenze di quella che non proclama in principio l'ingiustizia.

Ora, accettando il sistema della Commissione, voi introdurrete l'ingiustizia nella legge; io preferisco che essa sia negli uomini, anzichè metterla nella legge stessa. Noi dobbiamo, nelle nostre leggi, essere non solo distributori della giustizia, ma specialmente rigorosissimi osservatori.

Credo poi che gli inconvenienti incontrati nell'applicazione della vigente legge siansi esagerati, e che in parte provengano, non dal vizio dei nostri concittadini, bensì da quello della legge; tutti sanno che le leggi non ottengono un rispetto efficace, salvo quando inducono nell'universale l'opinione dell'effettiva loro giustizia. Una legge imperfetta è di sua natura inesequibile, perchè non ha l'appoggio della pubblica opinione; e, si voglia o non si voglia, ogni legge diviene inefficace, se non ha la sanzione della pubblica opinione.

L'imperfezione della vigente legge non è cosa nuova; le obbiezioni che le si fanno, si erano già fatte nel tempo della discussione di essa; alle obbiezioni prevalse l'idea di dover accettare quella legge come una necessità; credo che la maggioranza che l'ha votata (non parlo della minoranza che l'ha virilmente combattuta), si è creduta allora nella necessità di accettare una cattiva legge. Ora io dico: quando le leggi si fanno in questo modo, sono inesequibili, perchè ciascuno cerca di far frode ad una legge che crede ingiusta; ed ingiusta era, perchè veniva a gravitare più sul lavoro che sul capitale, più sul povero che sul ricco; perchè lasciava che molti grandi capitali fossero assolutamente immuni, mentre il piccolo lavoro, i piccoli capitali erano tassati. Ecco perchè quella legge produsse gli inconvenienti che si sono rilevati. Siate più giusti, ed avrete una legge più proficua per le finanze.

Per essere giusto non bisogna andare in cerca del profitto presunto, bensì dell'effettivo; non bisogna far pagare su ciò che taluno guadagnerà (la qual cosa è incerta e dipende da tante eventualità), è d'uopo imporre su ciò che uno ha effettivamente lucrato.

Si riconosca ciò che in ogni trimestre ognuno ha guadagnato, e quale sia stata la mercede del lavoro prestato, e quale il ricavo dallo smercio; allora si tasserà ragionevolmente, e si porrà in atto il principio proclamato dallo Statuto, in forza del quale le imposte debbono essere in proporzione degli averi.

Se questo metodo sarà adottato, bisognerà formularlo più compiutamente, e stabilire le pene contro coloro che facessero infedeli consegne.

Io non entrerò in queste ulteriori conseguenze perchè innanzi tutto, e per evitare spreco di tempo, è bene che la Camera si spieghi in ordine alla mia proposta. Il mio emendamento sarebbe così concepito:

• I negozianti ed industriali indicati nella tabella A dovranno consegnare in ogni trimestre le riscossioni fatte per mercede dei loro lavori e prezzo degli oggetti smerciati; saranno sottoposti alla tassa di 25 centesimi per 100 lire delle somme che avranno riscosse in eccedenza di lire 300. »

Come vede la Camera, la mutazione di sistema che propongo è improntata dal desiderio che si ritorni ad una giusta eccezione proclamata nel seno del Parlamento e sancita colla legge che è in vigore; questa legge riconosce che chi ha un profitto inferiore alle lire 500 non debba essere soggetto a tassa. Io veramente andrei alquanto più in là, e quando si tratti del profitto del lavoro, del premio effettivo del lavoro, io domanderei che fosse eccettuato anche quel lavoro il quale non produce che annue lire 1200, e mi pare che la proporzione sia ancora tenue.

Quando poi si tratti dei profitti che si ricavano non dal lavoro, ma dallo smercio, allora la tassa sarebbe più grave, perchè ricadrebbe sull'entrata brutta e non sul guadagno del commerciante.

Io veramente credo che il lavoro debba essere sopra ogni cosa favorito; credo che il reddito che proviene unicamente dal lavoro, e che non domanda alcun impiego di capitale meriti di essere tassato in proporzione più tenue, e questa proporzione appunto si ritiene tassando egualmente e il prezzo netto del lavoro e il prezzo che si ricava da una merce venduta, la quale naturalmente non contiene che una parte di profitto. Ecco le basi sulle quali ho formulato questa proposta che sottopongo alla Camera.

**PRESIDENTE.** Domanderò se è appoggiata la proposta del deputato Sineo.

(È appoggiata.)

**STALLO.** Lascierò ad altri, che negoziante non sia, la cura di combattere la proposta dell'onorevole Sineo. Riguardo ai gradi che si volevano stabilire...

**PRESIDENTE.** La questione dei gradi è terminata.

**STALLO.** Ma si è dietro la proposta che fece il signor ministro che io intendo parlare.

**PRESIDENTE.** Ora non si tratta di questo, ma bensì della questione relativa alla proposta del deputato Sineo; conviene dunque che prima di tutto quella sia esaurita.

Accorderò perciò la parola al signor relatore della Commissione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Risponderò poche parole all'onorevole deputato Sineo, perchè le considerazioni che egli ha testè esposte, sembra avrebbero meglio appartenuto alla discussione generale. Dirò, relativamente al principale argomento che egli ha svolto, che noi abbiamo appunto adottato il principio della libertà dell'industria nel senso che si dà costantemente a quest'espressione. Certamente, se si vogliono spingere le cose all'estremo della sottigliezza dialettica, qualunque legge d'imposta inceppa la libertà dell'uomo; che anzi, dirò di più, la libertà dell'uomo è inceppata da qualunque legge civile, perfino da quella che tutela le proprietà. Onde l'individuo non avesse alcun vincolo, sarebbe d'uopo che fosse nella condizione in cui si trova un capo della nuova Zelanda, un antropofago che non conosce legge alcuna, che divora gli altri per essere poi divorato a sua volta. (Si ride) Questo sembra un paradosso, ma pure la è così; è dunque evidente che questo principio della libertà assoluta non è per nulla applicabile. Nel linguaggio dell'economia politica è sempre stato ammesso che le leggi di dogana, o di dazi sul consumo o *accise*, come si dice in altri paesi, devono essere regolate nel solo interesse fiscale, e non nella mira di proteggere piuttosto un'industria che un'altra;

questo è appunto significato col proclamare la libertà dell'industria; e in questa legge, per quanto l'ho studiata non c'è una disposizione che tenda a favorire piuttosto una speciale industria che un'altra, ma essa colpisce tutti per quella durissima necessità che abbiamo di far danaro.

Osservo poi che il sistema dell'onorevole Sineo, se si volesse attuare, dalla speculazione discendendo alla pratica, incepperebbe la libertà cento volte più del nostro. Per compimento del sistema dell'onorevole Sineo, bisognerebbe che ogni cittadino avesse sempre dietro chi registrasse le sue azioni; che il mercante, ogni volta che vende, fosse soggetto ad ispezioni affatto inquisitorie; che gli agenti del fisco potessero vedere i suoi libri tutti i giorni. Questo sistema annullerebbe l'individuo, eccettuato il caso di un'arcadia perfetta in cui tutti fossero sincerissimi, non ci fossero nè forzieri, nè casse di ferro chiuse con serrature, ma tutti tenessero i loro denari in un cestello di cristallo visibile agli occhi di tutti. Sicuramente quel sistema teoricamente sarebbe molto migliore del nostro; ma nel mondo, quale è, giudico che il nostro sia attuabile e quello no. Per conseguenza, a nome della Commissione dichiaro che non accetto questo principio.

**PRESIDENTE.** Darò lettura della proposta del deputato Sineo, e la metterò ai voti.

**SINEO.** Domando la parola.

Trovo nelle parole del signor relatore un argomento favorevole alla mia tesi, dappoichè per combatterla egli è stato costretto ad uscire affatto dal campo della questione.

Io non lo seguirò nelle sue escursioni; solo ripudierò i mezzi coercitivi e vessatorii ch'egli mi ha gratuitamente attribuiti.

Questa sola conseguenza poteva il signor relatore trarre dalla mia proposta che, cioè, ogni industriale, ogni commerciante, sia in obbligo di tener libri, affinchè possa rendere ragione a sè stesso di quanto ha riscosso; ma in questo non avvi nessun male. È anzi per lo stesso un bene d'innestare nei cittadini queste buone consuetudini di ordine e di regolarità. È un obbligo che è già imposto ai commercianti dal Codice di commercio.

In quanto poi al modo di accertare ciò che ogni contribuente abbia riscosso, io non ho proposto di mettergli una specie di gabelliere nella bottega; non sono mai andato a questo punto, e quindi non mi si può fare quest'imputazione.

Sarà di quest'imposta, come di tutte le altre; a seconda che diventa la vigilanza più rigorosa, l'imposta può rendere di più, ma resta vessatoria; se volete contentarvi di una rendita discreta, allora voi farete una vigilanza ragionevole e non vessatoria.

Si farà per quest'imposta ciò che si fa per le dogane. Chi non sa che quando si pagasse esattamente per tutte le merci frodate e che entrano nello Stato, si raddoppierebbe la rendita? Io ne faccio appello a tutti quelli che sono un po' pratici di questa materia; si sa che il contrabbando che si esercita alle frontiere è immenso: ma per questo non c'è nessuno che entri nell'interno dello Stato, che venga a frugare nelle tasche od entri nelle case dei cittadini a vedere se ci sia qualche cosa che non abbia pagata l'entrata.

Questo non è venuto in mente a nessuno, perchè nelle cose finanziarie, come in tutte le cose umane, bisogna contentarsi di una mediocre esattezza. Si fa una verifica piuttosto rigorosa alle frontiere, ma nell'interno dello Stato si lascia che il frodatore si goda tranquillamente la cosa frodata, e così avverrebbe dell'imposta che propongo, cioè dell'imposta proposta dal Ministero e formulata nel modo da me indicato. Non si verrebbe sempre ad accertare la falsa con-

segna, ma si accerterebbe qualche volta, e si accerterebbe con modi non vessatorii. Per esempio, quando viene a risultare, senza visite domiciliari, che uno ha riscosso una somma e non l'ha consegnata, cadrà in una multa. Ecco il modo più semplice.

In questo modo l'imposta non renderà ciò che renderebbe se fosse vessatoria; ma credo che renderà sufficientemente, perchè c'è un certo pudore il quale non lascia che si faccia una consegna troppo lontana dalla verità, e questo pudore diventerà più efficace quando si conoscerà la giustizia della legge, quando risulterà che si fa pagare ad ognuno in ragione dei propri guadagni. Io credo dunque che le obiezioni che si sono messe contro la mia proposta non sussistono.

Forse l'onorevole Stallo, il quale ha creduto che come appartenente al commercio non conveniva a lui di parlare della mia proposta, l'avrà avuta in prospettiva appunto sotto l'aspetto in cui la presentava poco dopo l'onorevole relatore; ma la mia intenzione non è quella. Io credo che per mezzo delle multe rigorosamente applicate, quando viene a risultare, con mezzi non vessatorii della frode che si è fatta, si possa ottenere una tal quale esattezza.

Non presentandosi verun altro mezzo per rendere questa imposta ragionevole e coerente ai principii di giustizia e di libertà commerciale ed industriale che abbiamo proclamata, io, nonostante il dissenso del signor relatore, debbo persistere nella mia proposta.

Il signor relatore dice che ogni imposta sarà sempre contraria alla libertà commerciale ed industriale. Ma io non ho mai opinato che si debbano proscrivere tutte le imposte le quali possono rendere alquanto più grave l'esercizio dell'industria e del commercio; ma dico che quando voi fate pagare lire 300 a chi esercita una piccola industria, evidentemente la distruggete. Se voi mettete un diritto proporzionale, ogni industria potrà essere esercitata sopra una grande e sopra una piccola scala; ma se voi imponete una forte annualità a certe industrie, evidentemente voi impedite che queste industrie si esercitino sopra una piccola scala, e rendete inconciliabile il vostro sistema coi principii della libertà di commercio e d'industria.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Sineo così concepita:

« I negozianti ed industriali indicati nella tabella A dovranno consegnare in ogni trimestre le riscossioni fatte per mercede dei loro lavori e prezzo degli oggetti smerciati, e saranno sottoposti alla tassa di 25 centesimi per cento lire delle somme che avranno riscosse in eccedenza di lire 300. »

(La Camera rigetta.)

Ora darò lettura della tavola A « Tariffa generale delle proporzioni imposte in ragione di popolazione oltre al diritto proporzionale del ventesimo, » e la porrò ai voti per ciascuna cifra.

(Si approva senza discussione la seguente tabella :)

Classi	A Torino ed a Genova	Nei comuni di oltre a 30,000 abitanti	Di 20,000 a 30,000	Di 10,000 a 20,000	Di 5000 a 10,000	Di 2000 a 5000	Inferiore a 2000 individui
	Prima . . . . .	300	180	120	80	60	45
Seconda . . . . .	150	90	60	45	40	30	20
Terza . . . . .	80	45	30	25	20	18	*12
Quarta . . . . .	50	30	24	20	16	*12	*8
Quinta . . . . .	40	24	16	*10	*8	*6	*4
Sesta . . . . .	24	16	*12	*8	*6	*4	*3
Settima . . . . .	16	*8	*8	*5	*4	*3	*2

La parola spetta al deputato Borella.

**BORELLA.** Io sottoporrei alla Camera anzitutto una questione preliminare, se cioè si possano ancora in questa legge tassare le industrie ed i commerci che sono già stati gravati nelle leggi precedenti.

Io m'era fatto un'idea dello scopo di questa legge precisamente come l'aveva enunciato il signor ministro delle finanze quando ce l'ha presentata, che cioè dovessero in essa essere colpite tutte quelle persone le quali non avevano ancora prestato alcun concorso nel sopportare i carichi dello Stato nelle imposte precedentemente votate; quindi io riputava che giustizia volesse che si tassassero in questa legge soltanto quelle industrie e quei commerci che non erano ancora stati imposti.

La mia meraviglia per altro fu molto grande quando

nella prima classe, alinea primo, io vidi: *albergatori e trattori e poi caffettieri, confettieri, liquoristi, ecc.*, che sono tutti tassati nella prima classe.

Allora io mi sono ricordato che, tre mesi or sono solamente, abbiamo votato la legge sulle gabelle, nella quale non solo si è imposto un diritto di consumo, ma si stabilì anche un diritto proporzionale del 20 per cento sul valore locativo degli alloggi, e del 5 per cento su quello dei mobili.

Ora, o signori, togliamo per esempio una categoria, quella di Torino.

Io scorgo che gli albergatori, confettieri, ecc., contribuiscono a Torino per la legge delle gabelle: 1° per la somma di 1 milione 181,000 lire che debbe dare di canone questa città; 2° pagano in forza della legge stessa il 20 per

cento sul valore locativo, ed il 3 per cento su quello dei mobili; 3° vanno sottoposti alla tassa di lire 50 per la bolletta di esercizio.

In questa legge, o signori, si colpiscono nuovamente le stesse industrie con lire 300 per diritto di patente, e col ventesimo di diritto proporzionale, e sono imposte sempre sulle stesse basi e sempre sugli stessi oggetti, in guisa che questi esercenti a Torino verrebbero a pagare il 65 per cento d'imposta.

Ora io domando se in ciò vi sia giustizia.

Capisco benissimo che la tabella che voi avete desunta da quella annessa alla legge francese comprende tutti questi esercizi, ma in tal legge non si è anticipato sul diritto proporzionale come avete anticipato voi nella legge sulle gabelle. In Francia s'impose un diritto sulle bevande e nulla più; colà si ha un semplice diritto di consumo, mentre qui per avidità delle finanze avete voluto nella legge relativa alle gabelle colpire gli stessi oggetti che tassate in questa legge, cioè l'alloggio ed i mobili.

Ora io vi domando, signori, se in ciò vi sia giustizia, che voi collochiate nella prima classe, la più imposta, tutti questi esercenti che furono già così gravemente colpiti nelle leggi precedenti.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole preopinante trova ingiusto che questi esercenti che vennero colpiti dalla legge sulle gabelle lo sieno ancora da questa legge a ragione delle industrie che essi professano.

La Camera potrà però osservare che l'ingiustizia ch'egli rileva non è reale, ma solo apparente. Nella legge sulle gabelle abbiamo avuto in pensiero di colpire la consumazione, e qui abbiamo per iscopo di imporre il guadagno che si ritrae dal capitale e dall'industria. Ed in vero per ciò che riflette i vini ed i liquori fermentati nessuno potrà credere che la tassa ragguagliata a 4 lire per ettolitro sia sopportata dall'esercente. Essa non è a carico del venditore di vino più di quello che lo sia l'imposta della dogana sullo zucchero sopportata dal fondachiere che lo vende. L'esercente aumenta il prezzo del vino di tutto il valore del dazio per lo meno, e soventi volte anche d'un valore maggiore.

Egli è vero che per alcune classi di venditori di bevande e d'altre merci non abbiamo potuto stabilire la tassa in ragione della consumazione, giacchè non avevamo un mezzo per calcolare le tazze di caffè e i bicchieri di rinfreschi che i caffettieri smerciavano. Allora si è cercato di colpirli in altro modo, e in modo tale che la tassa rimanesse in proporzione della consumazione, e si pensò di poter raggiungere questo scopo tassandoli in ragione della pigione del locale dove lo smercio si fa. E diffatti, senza poter asserire essere questa una disposizione esattamente infallibile, tuttavia parlando delle grandi medie non si può dire che le consumazioni del caffè sono in ragione dell'ampiezza del locale e del prezzo del fitto dai proprietari corrisposto. Ripeto, è una misura approssimativa, ma è la migliore, e questa tassa venendo a colpire tutti gli esercenti, è evidente che cessa di essere una tassa sul reddito dei medesimi, e rimane invece una tassa sulla consumazione.

Mi si osserverà da taluno che gli esercenti non potranno compensarsi della tassa che debbono pagare al Governo coll'aumentare il prezzo delle bevande da essi smerciate, poichè queste bevande hanno un prezzo fisso, poichè è da molti anni che la tazza di caffè si paga tre soldi, il bicchiere di rinfresco cinque ed il sorbetto otto, dopochè furono soppresse le monete di sette e mezzo. Questo è vero, ma farò osservare che

i venditori di queste derrate non hanno tenuto conto al pubblico dei larghissimi lucri che hanno conseguito dalla diminuzione delle tariffe. Invece di pagare lo zucchero raffinato 45 o 50 lire, non l'hanno più pagato che 25, invece di pagare il caffè 70 lire non l'hanno più pagato che 35, e di questa diminuzione non hanno fatto godere direttamente il pubblico, e solo si può dire che l'abbiano fatto godere indirettamente dando in lusso una parte di ciò che avrebbero forse dovuto dare in miglior qualità delle derrate.

Dovendo ora pagare una tassa la quale però non giungerà mai a compensare quello che hanno guadagnato dalla diminuzione dei dazi, restituiranno al pubblico una parte di quello che forse il pubblico aveva diritto di aspettare da essi, oppure, se non vorranno accordare tutti questi compensi, diminuiranno le spese di lusso e di ampliazione che si vanno facendo molto largamente in tutti i caffè. Una prova che questa industria è singolarmente proficua, io la vedo nella moltiplicità di questi stabilimenti che sorgono, e lussureggiano per ogni dove. Non vi è angolo in Torino dove non si vegga stabilito un nuovo caffè, non vi è casa sia appena finita dove non se ne apra qualcuno. Non si ha che da andare a Porta Nuova, e si vedranno edifici che non sono ancora abitati e appena appena coperti, che hanno caffè aperti elegantemente addobbati e rischiarati col gaz.

È chiaro adunque che vi era un motivo di credere che la misura finanziaria adottata dalla Camera avesse procurato un troppo abbondante guadagno a questa classe d'industriali, e che ragion volesse che dovessero sottostare ai pesi in proporzione degli utili.

Il Ministero e la Camera non furono indotti a tassare i caffettieri e liquoristi dalla sola ingordigia fiscale, ma da un sentimento di giustizia.

Pareva strano, anomalo che, mentre si faceva pagare la bevanda, che serve alle classi le meno agiate, la bevanda che è consumata dalle persone più ricche andasse esente da dazio; che il bettoliere dovesse pagare quattro lire l'ettolitro, e che il proprietario del più splendido caffè non avesse a pagare un centesimo al fisco; si è voluto rimediare a quest'anomalia. E la Camera ha reso più efficace il rimedio facendo pagare non solo i caffettieri, ma altresì i confettieri, la cui merce è assolutamente di lusso, e che più d'ogni altra è materia tassabile.

Ho detto questo a difesa della giustizia del principio che vuole che le classi che sono colpite dalla legge sulle gabelle, ma che lo sono però in modo che hanno il mezzo di ottenere un compenso dai consumatori, siano pure tassate in questa legge. Però io non disconosco che il loro caso merita qualche considerazione, e che quindi si possa acconsentire ad un qualche alleviamento nella misura che era stata adottata prima che la legge sulle gabelle fosse sancita; quindi, mentre respingo il principio assoluto quale lo propone l'onorevole deputato Borella, non sarei lontano dall'accogliere un ragionevole temperamento che moderasse alquanto la tassa rispetto a quegli esercenti che sono già gravati dalla legge sulle gabelle.

Di tutti i problemi, il più difficile, per non dire l'insolubile, si è quello di determinare le persone sulle quali in definitiva cade la tassa; e quantunque si possa dire che il balzello sul vino e sulle altre bevande sia una tassa di consumazione, siccome una porzione impossibile a determinare può rimanere a carico degli esercenti, così non sarei alieno dall'acconsentire ad una qualche modificazione nella primitiva proposta relativamente alla tassa su queste professioni.

**CHIARELLI**. Molte delle cose che io avrei inteso di esporre

alla Camera furono già dette dall'onorevole deputato Borella. Quando venne in discussione la classe prima della tabella A nel seno della Commissione, sono corso immediatamente col pensiero alla legge del due gennaio che era di così recente data da non potersi dimenticare, e tanto meno poi dal canto mio che ci aveva avuta una parte principale. Non potei a meno allora di domandare al Ministero se avesse tenuto conto della grave tassa imposta con quella legge. La risposta non fu guari soddisfacente. Io quindi credetti dapprima che il miglior rimedio fosse quello testè proposto dall'onorevole Borella, cioè di esonerare intieramente le industrie che già erano colpite da quella legge. Se non che, meglio considerata la cosa, ho dovuto riconoscere che realmente la tassa imposta dalla legge del 2 gennaio colpisce del diritto proporzionale solo i caffettieri, i confettieri ed i pasticciere: che essa tien luogo, come osservava opportunamente l'onorevole ministro delle finanze, del diritto di vendita al minuto che è imposto sul vino e sulla birra.

In vista di questa grave considerazione, e tenendo per fermo che l'esenzione non sarebbe certamente stata accolta dalla Camera, come nol fu dalla Commissione, ho pensato di trovar modo di attenuare, se non altro, gli effetti dell'attuale legge.

Io mi sono fatto a considerare la base, giusta la quale questa tassa era imposta, ed ho trovato che l'elemento della tassa era lo stesso, cioè il valor locativo, colla sola differenza che nella legge del 2 gennaio la tassa era meglio proporzionata, ed in questa un po' meno. Dunque, a mio avviso, sarebbe stato molto più ragionevole imporla sulle basi della legge del 2 gennaio, e se non la si voleva intieramente togliere, almeno diminuirne la quota.

Io quindi senza ripetere le ragioni che già per la massima parte furono addotte dall'onorevole Borella, e che, se non valgono ad indurre la Camera ad esimere intieramente questa industria dalla tassa attuale, almeno devono indurla a modificarne gli effetti, proporrei un emendamento concepito in questi termini: « I caffettieri, confettieri, pasticciere, liquoristi e cioccolattieri contemplati nel titolo II della legge del 2 gennaio 1853 pagheranno per diritto di patente il ventesimo dell'ammontare complessivo della tassa portata dagli articoli 40 e successivi della legge medesima. »

Tenendo poi conto anche del diritto di vendita al minuto imposto per gli albergatori, io crederei opportuno di modificare in alcune parti la tabella A, anche rispetto a questi industriali.

Nella prima classe della tavola A leggo *albergatori e trattori, esercizio cumulativo*: io mi sono fatto ad esaminare cosa si possa intendere per *esercizio cumulativo* di queste due industrie, e ho dovuto convincermi che sotto il titolo d'albergatori e trattori si volessero comprendere tutti gli albergatori che somministrano vitto ed alloggio. Ora, se si tien conto del grave diritto che devono anticipare per la gabella e di cui vengono sovente a sopportare in parte in proprio il peso ogniqualvolta siavi una grande concorrenza (canone questo di economia politica che non potrà essere dall'onorevole presidente del Consiglio contestato), se si tien conto del diritto fisso detto di *permissione*, portato dalla legge 2 gennaio 1853, che è di 50 lire, parmi che sarebbe conveniente di farli passare dalla prima ad una classe inferiore che desse luogo in questa ad un diritto minore. Se non che non volendo, nel far proposte secondo giustizia, dipartirmi dal pensiero della necessità delle finanze, e ritenendo che sia giusto di colpire forse un po' più gravemente le principali industrie, ed un po' meno le minori, io proporrei, e

molti dei commissari assentirebbero a questa proposta che dopo le parole *albergatori e trattori* si aggiungessero queste altre; *a prezzo fisso ossia alla carta*.

La spiegazione di questa aggiunta è facile; abbiamo per esempio in Torino stabilimenti, i quali oltre all'esercizio dell'albergo hanno anche quello di trattoria alla carta. L'esercizio cumulativo di queste due industrie deve gettare, e getta difatti maggiori lucri. Si potrebbero adunque conservare nella prima classe.

I caffettieri e ristoratori converrebbe portarli nella terza classe unitamente agli albergatori e trattori alla carta.

In questo modo mi pare che si stabilirebbe una migliore proporzione nella tassa per gli esercizi indicati i quali, essendo di minore importanza, danno minor lucro.

Poichè ho la parola proporrei alla tabella A, classe prima, una piccola modificazione.

**PRESIDENTE.** Questa proposta potrà farla a suo tempo.

**BORELLA.** L'onorevole signor presidente del Consiglio mi faceva avvertire che nella legge delle gabelle si trattava di consumo. La sua risposta sta ottimamente pel titolo I, il quale comprende il canone gabellario che si esige dagli albergatori ed altri esercenti; ma questa sua risposta non calza poi per il titolo ove s'impone un diritto proporzionale del 20 per cento sul valore locativo, e del 5 per cento sul valore mobiliare.

L'onorevole signor ministro soggiungeva: « ma i caffettieri, i liquoristi ed altri esercenti analoghe industrie hanno avuto dal ribasso delle tariffe doganali un grande beneficio. » E precisamente quando si trattava della legge sulle gabelle egli invocava quest'argomento in favor della tassa; ma ora, io dico, almeno per questi industriali che sono già multati nella legge delle gabelle parmi un po' troppo forte un'altra tassa proporzionale del 20 per cento sul valor locativo, e del 5 per cento sul valor mobiliare.

Fin d'allora già si diceva che i caffè non avrebbero potuto resistere a quest'imposta, nondimeno l'imposta fu votata, ed ora ci si torna a dire la stessa ragione. Ma mi pare che quel beneficio sia già stato abbondantemente compensato dalla prima imposta proporzionale del 20 per cento.

Il signor ministro soggiunse ancora che quegli esercenti potranno aumentare il prezzo dei loro generi, cosicchè il danno ricadrà sempre e poi sempre sopra i consumatori, regola ordinaria in questa ed altre leggi. Così si è messa una imposta sui fabbricati dal 10 al 15 per cento, ed i locatari pagano il 50, il 60 per cento, cosicchè, chi è venuto a guadagnare sono stati i proprietari di casa, e chi paga tutto furono e saranno sempre i consumatori.

Il ministro da ultimo asseriva: « guardate come sono prospere le sorti dei caffettieri, e come in Torino, a cagion d'esempio, i caffè si vanno moltiplicando. »

Sta bene che ciò succeda al presente, mentre non è ancora in vigore la legge del 2 gennaio; ma quando essa sarà posta in esecuzione, vedremo se i caffè, essendo colpiti dall'imposta proporzionale del 20 per cento sul valore locativo e del 5 per cento su quello dei mobili, ed andando di più soggetti a quest'imposta del ventesimo e di lire 300 per il diritto delle patenti, vedremo, dico, se non accadrà quello che avvenne in Francia, ove molti di questi esercenti dovettero fallire.

A proposito della Francia, di cui si cita sempre l'esempio, io capisco benissimo che colà dopo 50 o 60 anni che è in vigore l'imposta sulle professioni e sul commercio, questa siasi elevata all'ultima potenza, ma che ciò si faccia di primo tratto in un paese in cui da tanto tempo non esiste la tassa

summentovata, non so se nelle attuali circostanze sia cosa prudente e politica ad un tempo.

**TECCHIO.** Piuttosto che al partito della Commissione, aderisco alla proposta del deputato Borella.

Egli ha già addotte molte delle ragioni che io voleva arrecare: ne aggiungerò alcune altre.

Quegli esercenti a cui allude il deputato Borella, quelli cioè che furono colpiti dalla legge 2 gennaio sulle gabelle, non pagano solo per essa, ma anche per altre leggi; vale a dire pagano in primo luogo per effetto di quella sugli edifi- zii e sui fabbricati, la quale, com'egli allegava, viene a ricadere a carico di coloro che debbono una pigione; pagano in secondo luogo per la nuova legge testè votata dell'imposta personale e mobiliare; pagano in terzo luogo per la legge delle gabelle; pagherebbero finalmente per questa quarta legge che stiamo discutendo.

È impossibile non vedere che un tale sistema ha il vizio del *bis in idem*, e forse peggio. Onde io credo giusto di accettare la proposta del deputato Borella.

Prego la Camera di osservare innanzi tutto che special- mente i caffettieri hanno un merito verso l'erario.

Tutti sanno che la legge sulle gabelle proposta dal mini- stro delle finanze tassava i caffettieri, ma ometteva i con- fettieri.

Quindi i caffettieri presentarono alla Camera molte peti- zioni, dimostrando quanto fosse assurdo assoggettarli a quel grave balzello nell'atto stesso che se ne lasciavano esenti coloro i quali sotto altra forma vendono ciò stesso che si vende o si consuma nei caffè. Venne allora alla Commissione il destro di proporre e alla Camera di approvare anche l'im- posta sui confettieri. Ed ecco come questi siensi resi bene- meriti dell'erario. (*ilarità*)

Il signor ministro delle finanze dice che i caffè vanno am- pliandosi e di lusso e di numero.

Egli dice il vero per quanto spetta a Torino; ma da un lato per questi aumenti di lusso e di numero scemano i pro- fitti dei singoli esercenti; e dall'altro lato penso che al signor ministro non gli sarà ignoto che nelle provincie molti caffè vanno chiudendosi.

A questo proposito giova por mente ad una considerazione che non è di finanza, ma di polizia; e qui invito anche il si- gnor ministro della giustizia di prestarmi attenzione.

Io veggio nella pratica che quella gente che ha l'abitudine di cercar ristoro o ricreazione nei caffè, e nel tempo in cui vi si trattiene, e quando esce dai medesimi, non commette (generalmente parlando) azioni delittuose: ivi non nascono risse, ivi non avvengono fermenti, ivi non si porge occa- sione ad omicidii.

All'incontro nelle bettole, nelle osterie, si raccoglie gente che, massime ne'giorni festivi, trascorre spessissimo ad atti che cadono sotto la sanzione delle leggi penali: onde molto lavoro ai magistrati giudiziari, e molte di quelle spese di giustizia dell'accrescimento delle quali con tanta ragione si lagna la Camera.

Pertanto mi sembrerebbe desiderabile che i caffè fossero nel maggior numero possibile, che i caffettieri potessero spacciare le loro bevande al minor prezzo possibile, che la gente, quando ha bisogno di ristoro o di ricreazione, si acco- stumasse ai caffè e si astenesse al possibile dalle bettole e dalle osterie, delle quali mi dichiaro assoluto nemico.

Ciò posto è strano che la presente legge voglia mettere i caffettieri in una condizione peggiore dei venditori di vino al minuto, quando quelli, come ho accennato, sono beneme- riti dell'erario (*ilarità*), possono riescire di vantaggio alla

civiltà, e si trovano ormai colpiti da varie altre leggi d'im- posta.

Se continueremo in quest'andazzo di tassarli sempre più, non pochi caffè cesseranno, e la finanza pubblica, per colpa di chi vuole il troppo, ne sentirà scapito. Insisto quindi nella proposta dell'onorevole Borella.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor relatore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Per le ragioni che ho espo- sto ieri non posso parlare in questa questione come relatore della Commissione, non essendosi potuto, pel ristretto nu- mero dei membri intervenuti all'adunanza, prendere dalla medesima una decisione in proposito, ma come individuo e come deputato adotto pienamente il principio dell'emenda- mento Chiarle, senza però adottare intieramente la cifra, non avendola ancora potuta esaminare a fondo.

Quanto all'emendamento Borella, parmi che spinga la cosa un po' troppo al di là dell'equità, giacchè quando siamo nella crudelissima e dura necessità di dover tassare tutte le pro- fessioni con una nuova imposta, anche questa benemerita per le ragioni che ha addotte l'onorevole preopinante deve sopportare qualche cosa. Riservo pertanto la mia opinione sulle cifre, ma sul principio dichiaro che i commissari che si trovarono alla riunione di questa mattina accettano la pro- posta del deputato Chiarle.

Essi forse in diritto avrebbero potuto votare sulla mede- sima se non ne fossero stati trattenuti da un sentimento di delicatezza verso gli assenti.

**PRESIDENTE.** Due sono dunque gli emendamenti proposti, l'uno dal deputato Borella, l'altro dal deputato Chiarle...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io ho già esposto i motivi che mi muovevano a rigettare l'e- mendamento proposto dall'onorevole deputato Borella, nè a rimuovermi da questo proposito valsero le ingegnose ragioni messe in campo dall'onorevole deputato Tecchio: mi duole però che egli abbia riservate quelle assennatissime osserva- zioni sulle bettole alla discussione di questa legge che, se le avesse volute fare mentre si discuteva la legge sulle gabelle avrebbero reso per me molto più facile il duello che eb- bi col deputato Brofferio su tale argomento. (*Si ride*) Comunque sia, io non nego che la consumazione che si fa nei caffè abbia migliori risultati delle consumazioni che si fanno nelle bet- tole; ma non perciò io penso che noi possiamo dipartirci dalla regola di far pagare tutti proporzionalmente, e quindi noi non dobbiamo disconoscere che la Camera abbia fatto cosa giusta nel far pagare coloro che consumano bevande di una natura più delicata come fa pagare coloro che consu- mano bevande più ordinarie; e osserverò che, a malgrado la legge sulle gabelle, noi non abbiamo ancora ristabilito l'e- guaglianza nella tassa delle due consumazioni, giacchè io credo che sarebbe facile dimostrare che il caffè più cospicuo di Torino in virtù della legge sulle gabelle pagherà tuttavia molto meno di una bettola di un ordine anche secondario. (*Segni di assenso*)

Sarebbe difficile l'addurre dati precisi: ma io conosco bottiglierie che hanno aspetto umilissimo, ed ove non con- corrono che persone di condizione non molto distinta, e che pure pagano per tassa sul vino parecchie migliaia di lire, mentre la tassa che abbiamo stabilita, salvo per i primi caffè, come il caffè Nazionale e quello di San Carlo, difficilmente giungerà alle lire mille. Quindi possiamo dire che non ab-

biamo stabilito il pareggio tra la vendita di vino e lo smercio di bevande saccharine.

Ora, che cosa vorrebbe l'onorevole deputato Tecchio? Egli vorrebbe disfare, se ho ben colpito nel segno, quanto si è fatto nella legge sulle gabelle. Egli vorrebbe mantenere la tassa pei bettolieri, ed esonerarne soltanto i caffettieri.

Ciò stante, noi ritorneremmo all'antico sistema, giusta il quale i soli venditori, o, per meglio dire, i soli bevitori di vino erano imposti.

Onde io non potrei accogliere questo principio, quantunque divida coll'onorevole Tecchio la preferenza per i caffè.

In quanto poi all'emendamento del deputato Chiarle, io non potrei assolutamente accettarlo quale viene proposto, giacchè ridurrebbe a così minime proporzioni il diritto che cade sopra i caffettieri, che veramente tanto varrebbe l'abolirlo.

Egli vorrebbe che la tassa di patente fosse il ventesimo di quella che pagano in virtù della legge sulle gabelle. Ma, come faceva testè avvertire, a Torino non vi sono che pochissimi caffè i quali paghino più di lire 3000 di fitto, cosicché anche insieme coi mobili non pagheranno che 600 o 700 lire: se si adottasse invece la proposta del deputato Chiarle, il caffè Fiorio, per esempio, non pagherebbe che lire 30.

Ora, io dico, o esonerateli, o fateli pagare in proporzione dei loro guadagni presumibili.

Io non avrei difficoltà di trasportare i caffettieri e ristoratori dalla prima alla terza classe: questo l'ho detto, e lo mantengo. Quantunque la tassa imposta dalla legge sulle gabelle sia una tassa di consumazione, siccome è probabile che una frazione di essa ricada sugli esercenti, così trovo giusto concedere loro una qualche agevolezza; ma da fare un'agevolezza a ridurre l'imposta a proporzioni omeopatiche corre una gran differenza, ed a ciò non potrei consentire.

Quindi, se l'onorevole Chiarle si contenta di far guadagnare uno o due gradi a quelli di cui patrocina la causa, io gli darò causa vinta, altrimenti mi opporrò alla sua proposta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Chiarle.

**CHIARLE.** Io prendo atto delle parole che da principio ha pronunciato l'onorevole presidente del Consiglio. Egli ha detto che intende di proporzionare la tassa alla entità dei lucri dei vari esercenti; io non domando altro che la sincera applicazione di questa massima.

Mi pare di aver accennato che le basi della presente legge rispetto ai caffettieri sono di gran lunga inferiori a quelle della legge del 2 gennaio 1853: questa legge, oltrechè assumendo due elementi, cioè il valor locativo, ed il valor mobiliare, proporzionava la tassa meglio di quel che faccia la legge attuale che assume per base d'imposta un solo di quegli elementi, cioè il valor locativo, faceva due grandi categorie, l'una per quelli che realizzano maggiori lucri, l'altra per quelli che ne ritraggono minori; ai primi s'imponneva una tassa proporzionale più elevata, ai secondi una tassa minore.

Se adunque l'onorevole ministro desidera veramente di meglio proporzionare la tassa non ha che a stabilire l'attuale diritto di patente sulle basi sancite dalla legge del 2 gennaio 1853.

In quanto alle proporzioni, io convengo che la tassa da me proposta era assai tenue, e quando l'ho fatta già dubitavo che l'onorevole presidente del Consiglio nella sua qualità di ministro delle finanze non l'avrebbe accettata. Perciò, onde ottenere qualche cosa, sarei disposto di aumentare al-

quanto la quota da me proposta: io aveva proposto il 20 per cento e si potrebbe portare al decimo; in caso disperato, chiederei che almeno si portassero dalla classe prima alla terza classe.

Debbo però osservare all'onorevole presidente del Consiglio che la media della tassa dei caffettieri supera le lire 2 mila...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ho detto tre mila.

**CHIARLE...** che molte sono le imposte che pesano sui medesimi in ragione dei valori locativi; cioè pagano il 10 o l'11 per cento sulla personale-mobiliare; quella portata dalla legge del 2 gennaio ammonta sino ai due quinti ossia al 59 e tre quarti per cento per tutti quelli che tengono giuoco di bigliardo ed altri giuochi...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non pagano la personale mobiliare sul caffè; è solo per l'alloggio.

**CHIARLE.** La tassa è in ragione dei due quinti sui locali destinati all'esercizio.

Ora, quanti sono in Torino i caffè i quali pagano 5, 6, 7 mila lire di pigione?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Pochissimi.

**CHIARLE.** Sono in certo numero, e la tassa stabilita essendo dei due quinti della pigione annuale, è assai grave. Ad ogni modo, prego il Ministero e la Camera a voler ben ricordare che colla legge del 2 gennaio si proporziona molto meglio la tassa, e poichè si è assentito dal Ministero e dalla Commissione che si debba fare una riduzione di tassa per gli esercenti caffè, sarebbe assai meglio di farla in base alla legge del 2 gennaio, che non in base alla legge attuale.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non credo si possa dire con qualche fondamento che la tassa stabilita colla legge del 2 gennaio sia più proporzionale agli utili dell'esercente, e alla quantità dello smercio: ma questo utile può andar tanto o nella scarsella dell'esercente, o nella scarsella dei capitalisti che gli avranno somministrati i mezzi di stabilire il suo esercizio.

Col nostro sistema invece noi colpiamo bensì il locale dell'esercizio, ma si colpisce altresì il locale abitato dall'esercente, che dà una misura più esatta de' suoi guadagni.

Egli è evidente che un caffettiere il quale non possiede che la metà dei capitali necessari per l'esercizio del suo caffè, che è obbligato a dimezzare i suoi guadagni per darne una parte a chi gli somministrò parte de' fondi, avrà un alloggio meno vasto di colui che è proprietario di tutti i fondi.

Se si adottasse il principio di aggravare la tassa sulle patenti, non si colpirebbe l'alloggio dell'esercente, e quindi non vi sarebbe distinzione tra il più ricco ed il men ricco.

Io credo quindi che il principio che informa questa legge sia più proporzionato al lucro reale dell'esercente, e che ad ogni modo sia meglio attenuare il principio in questa legge stabilito, che aggravare quello che è adottato nella legge relativa alle gabelle.

Io prego pertanto la Commissione, giacchè non si può concedere l'esenzione di questi esercenti, ad accedere all'idea del Ministero, il quale intenderebbe di rimandarli alla terza categoria.

*Voci.* Sì, basta!

**TECCHIO.** Io voleva avvertire che quando non fosse approvata la proposta del deputato Borella, mi sembrerebbe che il ministro, per essere conseguente a se stesso, dovrebbe

mettere questi esercenti non già nella terza, ma nella quarta classe alla quale appartengono i venditori di vino al minuto. (No! no!)

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. I caffettieri se ne offenderebbero. (ilarità)

**PRESIDENTE**. Innanzi a tutto metto ai voti la proposta del deputato Borella, appoggiata dal deputato Tecchio, che i caffettieri e tutti quelli che sono contemplati nella legge del 2 gennaio 1853 si dichiarino esenti dalla tassa stabilita nel presente progetto di legge.

(È rigettata.)

Il deputato Chiarle insiste nella sua proposta?

**CHIARLE**. Dopo le ultime osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, ritiro la mia proposta e mi unisco a quella ch'egli ha fatta.

**PRESIDENTE**. Il deputato Tecchio propone che sieno trasportati alla quarta classe?

**TECCHIO**. Il Ministero propone che si collochino nella terza; io credo che sarebbe meglio collocarli nella quarta.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Questa questione si potrà discutere quando passeremo alla categoria terza, e, siccome mi pare che il signor presidente abbia fatto adottare dalla Camera il principio di votare classe per classe, credo bene che questo principio si osservi, tanto più che è il più logico.

**PRESIDENTE**. Dal punto che stiamo discutendo di togliere queste professioni dalla prima classe, mi pare più conveniente di stabilire immediatamente a quale debbano appartenere.

**TECCHIO**. Mi pare appunto che l'ordine proposto dal signor presidente sia più logico.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Bisogna vedere prima se si vogliono togliere o no.

**PRESIDENTE**. È deciso che non si tolgono, ma solo si trasportano ad un'altra classe.

**TECCHIO**. È d'uopo stabilire se, togliendoli da questa, si debbono collocare nella terza o nella quarta classe.

**QUAGLIA**. Chiedo di parlare sulla proposta del signor ministro.

Io credo che si debba fare una distinzione. Altri sono quelli che eserciscono le due professioni di albergatore e di trattore, altri sono quelli che ne esercitano una sola; dunque io proporrei che quelli che sono albergatori e trattori sieno trasportati alla seconda classe, e quelli che non sono che trattori sieno posti nella quarta. Lo stesso si potrebbe fare in ordine ai caffettieri.

I caffettieri trattori si potrebbero trasportare alla seconda categoria, ed i semplici caffettieri alla quarta.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La mia intenzione era di ridurre i caffettieri in due categorie.

Certamente quelli che sono caffettieri e ristoratori indicano un commercio, un capitale maggiore, e questi sarebbero dunque portati nella seconda categoria, ed i semplici caffettieri che erano nella seconda si porterebbero nella quarta: quanto a ciò, ripeto, io non ho difficoltà. Certo vi è per loro un vantaggio in questo trasporto, ma osservo però alla Camera che non bisogna esagerarselo di troppo, perchè siccome rimangono del pari sottoposti alla tassa proporzionale, non monta gran fatto che discendano di qualche grado nella scala delle classi, perchè rimane la tassa sulla pigione, la quale pesa maggiormente sui caffettieri, giacchè forse di tutte le industrie è quella che paga un valore locativo maggiore.

**VALERIO**. Fanno molti affari.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Certo che sì: osservo però che un bel caffè il quale paghi cinque o sei mila lire di affitto non fa in proporzione la metà, o il terzo degli affari che fa un albergo che paga una pigione di quindici o venti mila lire.

Credo che Feder, per esempio, faccia affari quattro volte più di quello che non faccia il caffè Nazionale. Ma, quand'anche fossero gli albergatori considerati in ragione delle altre industrie, ciò nulladimeno si può dire che per i caffè la tassa proporzionale sarà sempre molto più grave della tassa fissa, ed è perciò che se si vuol fare un favore ai caffè si può ciò fare senza timore di portare un troppo grave pregiudizio all'erario.

Si possono dunque ridurre di due categorie, stando però sempre fermo il diritto proporzionale, il quale, secondo il principio della legge, è del ventesimo per tutte le classi, salvo quelle che sono notate con un asterisco.

Io perciò non ho difficoltà di acconsentire a che i semplici caffettieri sieno trasportati alla quarta classe.

**PRESIDENTE**. E gli albergatori e i trattori?

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Gli albergatori e i trattori non sono colpiti dalla legge sulle gabelle: pagano solo un diritto sul vino, ma non pagano in ragione del fitto. Quindi io non vedrei ragione per farli discendere di classe.

**PRESIDENTE**. Dunque i caffettieri e ristoratori passerebbero nella seconda classe?

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sì; quando saremo poi alla seconda classe, ove si tratta dei caffettieri semplici, proporrò che sieno portati alla quarta classe.

**PRESIDENTE**. « Classe prima: albergatori e trattori (esercizio cumulativo). »

Il deputato Chiarle propone che si aggiungano queste parole: « a prezzo fisso, ossia alla carta. » (No! no! — Rumori)

Mi scusino, quando si fa una proposta, io non posso che metterla ai voti. (ilarità)

**CHIARLE**. Io desidererei che gli onorevoli deputati che hanno fatti segni di disapprovazione avessero la compiacenza d'indicarmi i motivi della loro disapprovazione; forse essi non hanno capito la portata di questo emendamento. (Oh! oh! — Mormorio)

Per qual motivo si aggiungono le parole « a prezzo fisso, ossia alla carta? » Per determinare quelli che si debbano intendere colpiti dalla tassa stabilita per la prima classe. Se si mantengono le espressioni quali si leggono nel progetto del Ministero e della Commissione, la conseguenza sarebbe che tutti gli albergatori che somministrano ad un tempo alloggio e vitto sarebbero compresi in questa classe. Diffatti, si esaminino tutte le altre sette classi della tavola A, non si troverà più in nessun sito un albergatore che somministri alloggio e vitto. Se nel concetto primitivo del Ministero e della Commissione si dovevano ritenere per albergatori e trattori tutti coloro che somministrano vitto ed alloggio, era inutile portarli in un'altra classe. Ora, vedano quanto grave sarebbe la tassa che dovrebbero sopportare tutti gli albergatori di Torino anche di minore importanza, come sono gli alberghi che si trovano in quartieri meno popolati! Se si vuol distinguere fra gli esercizi meno importanti, e quelli di maggior lucro ed identità, come sarebbero quelli che si trovano in piazza Castello, lungo le vie di Po o di Dora Grossa che cumulano i due esercizi di albergatori e trattori alla carta, e



ritraggono un molto maggior lucro, è necessario di aggiungere le parole che ho proposte.

**PRESIDENTE.** Domanderò se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Chiarle.

(Non è appoggiato.)

**BOTTONE.** In questa classe veggo portati vari esercenti, i quali non sarà facile il determinare a quale classe debbano appartenere.

Vi sono, a cagione d'esempio, gli albergatori e trattori, vi sono i caffettieri e ristoratori, vi sono i confettieri-liquoristi, vi sono i distillatori-liquoristi; io credo che sarà un po' difficile di stabilire in modo ragionevole le varie classi a cui debbono essere ascritti; epperò mi pare che sarebbe meglio incaricare la Commissione di fare una proposta.

**PRESIDENTE.** Comincerò per mettere ai voti « gli albergatori e trattori, » poichè mi pare che tutti siano d'accordo nel porli nella prima classe.

**CHIARLE.** Domando la parola.

Poichè la Camera ha respinta la mia proposta, domando che gli albergatori e trattori sieno collocati in una classe inferiore, e ne dirò le ragioni. La tassa stabilita per quelli che si trovano nella prima categoria varia in ragione della popolazione; per Torino il diritto fisso è di lire 300, e per i comuni inferiori a due mila abitanti di lire 35. Ora, se si ha riguardo al rapporto che passa tra il diritto fisso e il diritto proporzionale, è chiaro che la proporzione tra contribuyente e contribuente è impossibile ad ottenersi. Si deve ritenere che per quest'industria il diritto proporzionale non è del ventesimo, ma del quarantesimo. Se dunque il diritto proporzionale è soltanto del quarantesimo, essendovi un diritto fisso fortissimo, non vi sarà più proporzione tra esercente ed esercente della stessa professione.

Se si collocano in una classe inferiore, il diritto fisso essendo molto minore, e il diritto proporzionale essendo eguale, la differenza tra il primo ed il secondo scompare in gran parte.

Per questa ragione adunque, e tanto più ora che, in seguito alla decisione della Camera, s'intendono compresi sotto l'espressione di « albergatori e trattori » tutti coloro che somministrano vitto ed alloggio ad un tempo, io proporrei che quest'industria fosse trasportata nella seconda o nella terza classe.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Chiarle è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Allora si intenderà che gli « albergatori e trattori » saranno compresi in questa classe, se non vi saranno opposizioni.

(È approvata.)

« Caciaiuoli (negozianti di formaggi all'ingrosso). »

(È approvato.)

I caffettieri e ristoratori rimangono tolti di qui e portati alla seconda classe.

« Carbone minerale, coke, lignite, antracite (negozianti all'ingrosso). »

(È approvato.)

« Carrozzi (fabbricanti). »

(È approvato.)

« Cartai (negozianti all'ingrosso). »

(È approvato.)

Qui il deputato Quaglia propone che si aggiunga « Cereali esteri (negozianti all'ingrosso). »

**QUAGLIA.** Io credo con questa mia proposta di non fare altro che formulare un'opinione che parve generalmente ac-

ettata alla Camera, vale a dire di comprendere nella prima classe un genere di commercio che esige grandissimi capitali, e produce vistosissimi guadagni. Ho per altro separato il commercio dei cereali esteri da quello dei cereali nostrani, perchè questi si trovano classificati in una classe inferiore, e sostituisco alla parola *biadaiuoli* l'altra di *cereali*, che mi pare più adattata.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Le osservazioni esposte ieri da vari deputati hanno fatto scorgere alla Camera che vi era in questa materia una grande differenza tra gli usi comuni del Piemonte e quelli del Genovesato. Sicuramente i cereali che vengono dal mare sono oggetto di commercio fatto dai negozianti di prima categoria, e per questo appoggierei la proposta del deputato Quaglia; ma osservo che la parola *esteri*, a mio avviso, sarebbe troppo larga, perchè vi sono dei negozianti degli Stati limitrofi, per esempio, del ducato di Parma che introducono grano nelle provincie di Voghera e di Alessandria; per conseguenza restringerei la proposta Quaglia ai negozianti in cereali per via di mare, perchè allora non si comprendono gli altri.

*Voci.* E la Sardegna?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Non è compresa la Sardegna, poichè la Sardegna non è Stato estero.

**BONAVERA.** Io non so perchè in un traffico così importante si vogliano stabilire dei privilegi. La Liguria trae i suoi cereali dall'estero, come già ebbi l'onore di dire alla Camera, e ne paga la tassa doganale, e con tale distinzione resterebbe danneggiata grandemente. Con questo si viola lo Statuto, si viola la proporzionalità.

Darò poi una risposta alle osservazioni che erano già state fatte a questo riguardo dal signor ministro di finanze nella tornata di ieri.

Si disse che in Piemonte i negozianti di cereali negoziano sopra una più piccola scala, e che per conseguenza si deve fare per loro un'eccezione.

In primo luogo osservo che questa eccezione l'abbiamo già nella tariffa; e difatti prego la Camera di osservare che nella tabella della terza categoria abbiamo i « farinaiuoli all'ingrosso, » e le farine comprendono il prodotto di tutti i cereali; abbiamo nella quarta categoria « granaiuoli, compratori e venditori sui mercati, » onde è provvisto alla considerazione che si dicevano meritare, e si sono posti nella quarta e quinta categoria. Abbiamo nella sesta categoria « pastai e vermicellai; » nella settima categoria « panattieri, negozianti in bottega, ecc. »

Vede dunque la Camera che si è pensato a provvedere a tutti quei negozianti in cereali che non commerciano tanto all'ingrosso, motivo per cui, ripeto, che il regalo che si vuol fare alla Liguria in eccezione del Piemonte, io lo respingo con tutte le mie forze.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Qui ci troviamo a fronte d'una grave difficoltà; non vi è dubbio che nel commercio dei grani si trovano ogni classe di negozianti dai milionari sino a coloro che non hanno quasi nessun capitale, e che negoziano sul puro credito; il loro capitale consiste in un cattivo mulo ed in un pessimo carro.

A prima giunta pare che il mezzo più ovvio di riparare a questa anomalia sia di separare il commercio estero marittimo dal commercio terrestre, giacchè egli è evidente che il commercio estero marittimo non si può fare senza larghi capitali, mentre pel commercio di terra si compra un carro, e per quello di mare un bastimento.

Nulla di meno si può osservare con ragione che anche sul

continente vi sono delle case che fanno largo commercio in grano, imperocchè in Arona, a cagione d'esempio, ed a Vercelli, ve ne sono alcune che attendono a tale traffico su vastissima scala.

Io proporrei quindi di rimandare i negozianti di grano alla tabella B, e ad un tempo alla Commissione, onde veda in qual classe si debbano collocare; così sarebbe ristabilita l'eguaglianza tra la terra ed il mare.

**BONAVERA.** Io acconsento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Quaglia aderisce a questa proposta?

**QUAGLIA.** Vi aderisco.

**PRESIDENTE.** S'intenderà allora che i negozianti di cereali all'ingrosso vengano trasportati nella tabella B, e che la Commissione dovrà occuparsene per vedere in qual classe si debbano collocare.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, sulle professioni ed arti liberali.

## TORNATA DEL 13 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

*SOMMARIO. Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio — Tabella A, annessa all'articolo 4, portante la classificazione delle diverse professioni — Proposte diverse di trasporti, emendamenti, e aggiunte nella classe prima — Parlano i deputati Cavour Gustavo, relatore, Bonavera, Stallo, Sineo, Quaglia, Valerio, Crosa, Bgrella, Robecchi, Sella ed il ministro delle finanze — Approvazione della classe prima — Interpellanza del deputato Angius sull'introduzione di un libro nello Stato, e risposte del ministro dell'interno — Avvertenza del deputato Galvagno relativa al progetto di legge per servizio postale tra Cagliari e Tunisi — Relazione sul bilancio attivo pel 1853 — Ripresa della discussione sul progetto di legge sopra accennato — Proposizione come sopra sulla classe seconda — Parlano i deputati Valerio, Bonavera, Cavour Gustavo relatore, Stallo, Robecchi e Farina Paolo — Approvazione della classe seconda.*

La seduta è aperta alle ore 4 e 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

*(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):*

Agnès — Arnulfo — Asproni — Avigdor — Baino — Balbo — Barbavara — Barbier — Bastian — Benso Gaspare — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Biancheri — Blanc — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Bosso — Botta — Brofferio — Cagnardi — Campana — Carta — Casaretto — Chapperon — Chenal — Chiò — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decandia — Decastro — Deforesta — Del Carretto — Farina Maurizio — Farini — Franchi — Galli — Gallina — Galvagno — Garelli — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Carlo — Gerbino Felice — Ghigliani — Gianoglio — Girod — Gonnet — Grixoni — Guglianetti — Iosti — Jacquier — Justin — La Marmora — Leotardi —

Malan — Malinverni — Mameli — Martini — Mathieu — Mellana — Menabrea — Michelini — Mongellaz — Paleocapa — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Polleri — Polto — Radice — Ravina — Ricci Vincenzo — Ricotti — Rosellini — Rulfi — Rusca — Sanna-Sanna — Saracco — Sauli — Seyssel — Sineo — San Giust — Solaroli — Spinola — Tecchio — Thaon di Revel — Torelli — Valerio — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Polto scrive che per affari di famiglia gli occorre un congedo di otto giorni.

(È concesso.)

**ANGIUS.** Dovendo fare un'interpellanza al signor ministro dell'interno, pregherei l'onorevole presidente a voler fissare quando posso farla. Mi spedirò in poche parole e non incaricherò le operazioni della Camera.

**PRESIDENTE.** Potrebbe aspettare ad annunziare la sua interpellanza quando sia presente il signor ministro dell'interno.

**ANGIUS.** Sarà come parrà meglio all'onorevole presidente.